

COMUNE DI LECCO
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA



Capitolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Validità del regolamento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Classificazione degli scarichi
- Art. 5 Obbligo di immissione nella fognatura comunale
- Art. 6 Acque meteoriche
- Art. 7 Concessione del permesso di allacciamento
- Art. 8 Autorizzazione allo scarico
- Art. 9 Spese di istruttoria della pratica per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 10 Lavori di allacciamento alla rete fognaria comunale
- Art. 11 Collaudo dell'allacciamento alla rete fognaria comunale
- Art. 12 Esecuzione in contrasto con le prescrizioni
- Art. 13 Cameretta di ispezione, di misura e di prelievo dello scarico
- Art. 14 Prescrizioni per gli allacciamenti alla rete fognaria comunale – Divieti di immissione
- Art. 15 Nuove zone servite da pubblica fognatura
- Art. 16 Rifacimento delle opere di allacciamento e modifiche agli allacciamenti esistenti
- Art. 17 Immissioni durante la costruzione di fabbricati
- Art. 18 Messa fuori uso di vecchi allacciamenti - cessazione di uno scarico
- Art. 19 Scarichi vietati
- Art. 20 Variazioni della concessione - subingressi

Capitolo 2

RETE FOGNARIA ESTERNA PRIVATA O COSTRUITA DAI PRIVATI

- Art. 21 Rete fognaria esterna privata
- Art. 22 Obbligo di allacciamento alla rete fognaria comunale
- Art. 23 Progetto
- Art. 24 Costruzione e vigilanza
- Art. 25 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private
- Art. 26 Sistema di fognatura
- Art. 27 Ubicazione
- Art. 28 Caratteristiche, forma e pendenza delle condotte
- Art. 29 Camerette di raccordo e ispezione
- Art. 30 Tombinature stradali

Capitolo 3

RETE DI FOGNATURA INTERNA AGLI STABILI SIA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE CHE AD ALTRA DESTINAZIONE

- Art. 31 Prescrizioni edilizie
- Art. 32 Progetto - documentazione tecnica
- Art. 33 Separazione delle reti
- Art. 34 Sistemi di separazione delle acque di prima pioggia
- Art. 35 Andamento e dimensione dei condotti di allacciamento alla rete fognaria comunale
- Art. 36 Pluviali
- Art. 37 Materiali
- Art. 38 Pulizia e manutenzione della rete fognaria interna
- Art. 39 Garanzie

Capitolo 4

DISPOSIZIONE PER GLI SCARICHI CONVOGLIANTI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI

- Art. 40 Diametri dei tubi di caduta delle acque reflue
- Art. 41 Posizione dei tubi di caduta
- Art. 42 Ventilazione dei tubi di caduta
- Art. 43 Chiusura idraulica
- Art. 44 Luce netta e altezza dei sifoni per chiusura idraulica
- Art. 45 Ventilazione secondaria
- Art. 46 Latrine (W.C.) ed orinatoi, pulizia e costruzione
- Art. 47 Filtri, griglie e troppo pieni
- Art. 48 Apparecchi fuori uso
- Art. 49 Disposizioni delle tubazioni nel sotterraneo e all'uscita in sede stradale - sifone finale
- Art. 50 Semplificazioni e miglioramenti
- Art. 51 Scarichi provenienti da insediamenti a prestazione di servizi
- Art. 52 Scarichi provenienti da ospedali, case di cura e laboratori di analisi mediche
- Art. 53 Insediamenti agricoli



- Art. 54 Scarico acque di raffreddamento
 Art. 55 Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti con acque reflue di tipo domestico
 Art. 56 Prelievo di acqua da fonte autonoma

Capitolo 5

DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI CONVOGLIANTI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- Art. 57 Immissione in fognatura comunale mista o nera – domanda di allacciamento
 Art. 58 Autorizzazione allo scarico in fognatura comunale
 Art. 59 Camerette di misura e di prelievo dello scarico
 Art. 60 Scarichi diretti in corpo d'acqua superficiale
 Art. 61 Scarichi diretti sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo
 Art. 62 Scarico di acque di raffreddamento – acque di diluizione
 Art. 63 Smaltimento di particolari tipi di rifiuti
 Art. 64 Scarichi contenenti inquinanti non contemplati nella tabella dei limiti di accettabilità
 Art. 65 Scarichi contenenti sostanze radioattive
 Art. 66 Scarico di acque piovane
 Art. 67 Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti produttivi
 Art. 68 Controlli
 Art. 69 Prelievo di acqua da fonte autonoma
 Art. 70 Scarichi potenzialmente pericolosi

Capitolo 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE - DISPOSIZIONI - PARTICOLARI - SANZIONI

- Art. 71 Vasche Imhoff e fosse biologiche
 Art. 72 Poteri del sindaco - risanamento dell'abitato
 Art. 73 Penali
 Art. 74 Sanzioni
 Art. 75 Entrata in vigore – abrogazione di norme

ALLEGATI

- ALLEGATO 1** *cameretta di ispezione, di misura e di prelievo di uno scarico di acque reflue domestiche*
ALLEGATO 2 *cameretta di ispezione, di misura e di prelievo di uno scarico di acque reflue industriali*
ALLEGATO 3 *cameretta di ispezione, di misura e di prelievo di uno scarico di acque bianche / meteoriche*
ALLEGATO 4 *sfioratore acque di prima pioggia A e B*
ALLEGATO 5 *pozzetto sifonato al piede dei pluviali*
ALLEGATO 6 *schema di impianto per auto officina, ecc.*
ALLEGATO 7 *vasca di decantazione tipo Imhoff*
ALLEGATO 8 *allacciamento in cameretta di acque reflue domestiche e/o industriali, nonché di acque meteoriche e/o bianche*
ALLEGATO 9 *allacciamento sulla tubazione della rete fognaria comunale di acque reflue domestiche e/o industriali, nonché di acque meteoriche e/o bianche*



Capitolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo e natura, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nella rete fognaria comunale.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono fatte salve le norme nazionali e regionali nonché le disposizioni fissate dal Regolamento Locale d'Igiene.

È fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare il presente Regolamento e di adeguarvi nei tempi e nei modi più oltre specificati.

Art. 2

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le nuove costruzioni cioè alle costruzioni autorizzate dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso. Si applicano altresì le norme del presente regolamento a tutti i nuovi allacciamenti alla [rete fognaria comunale](#).

[Per le costruzioni esistenti, già allacciate alla rete fognaria comunale, le norme del presente Regolamento si applicano solo in caso di ristrutturazione delle costruzioni medesime o della rete fognaria comunale, qualora quest'ultima da mista venga trasformata in separata.](#)

Art. 3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- ▶ acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- ▶ acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- ▶ acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- ▶ acque bianche: acque di pioggia, acque provenienti da falde idriche sotterranee e acque superficiali;
- ▶ stabilimento industriale: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgano attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs n.



152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

- ▶ scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento e depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque da dighe;
- ▶ acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- ▶ valore limite di immissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- ▶ rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- ▶ rete fognaria comunale: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane di proprietà esclusiva del Comune;
- ▶ fognatura nera: rete fognaria atta all'allontanamento delle acque reflue domestiche o industriali e delle acque di prima pioggia;
- ▶ fognatura mista: rete fognaria atta all'allontanamento delle acque reflue domestiche, industriali e meteoriche comprese quelle di prima pioggia;
- ▶ fognatura bianca: rete fognaria atta all'allontanamento delle acque bianche;
- ▶ fognature separate: rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e che può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi allacciati alla rete fognaria comunale sono suddivisi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nelle seguenti classi:

- 1) scarichi convoglianti acque reflue domestiche e/o assimilabili
- 2) scarichi convoglianti acque reflue industriali o miscele di acque reflue domestiche ed industriali
- 3) scarichi di acque meteoriche.

Ai sensi del 7° comma dell'art. 28 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti e quelle domestiche ed indicate dalla normativa Regionale.

In attesa della specifica normativa regionale vale quanto stabilito dalla Legge regionale n. 62/85 in merito alla classificazione degli scarichi civili; per quanto compatibile con la dizione "acque reflue domestiche" di cui al D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Si devono pertanto intendere assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti:



- ▶ da insediamenti alberghieri
- ▶ da insediamenti turistici
- ▶ da insediamenti sportivi
- ▶ da insediamenti ricreativi
- ▶ da insediamenti scolastici
- ▶ da insediamenti sanitari

di qualsiasi consistenza purché tali insediamenti non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici.

Sono inoltre da intendere assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:

- ▶ servizi igienico-sanitari
- ▶ mense
- ▶ refettori

di insediamenti destinati ad attività, di servizio, commerciali, professionale, artigianale, industriale e produttivo in genere.

Sono infine da intendere assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite elusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

Per i casi in cui la classificazione risultasse dubbia spetterà al Comune, organo competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 152/99, stabilire le assunzioni specifiche.

Per quanto riguarda le acque meteoriche si intendono le acque di pioggia che dilavano superfici coperte o pavimentate e che vengono raccolte e convogliate separatamente nella rete fognaria comunale.



Art. 5 **OBBLIGO DI IMMISSIONE NELLA FOGNATURA COMUNALE**

Tutti gli scarichi convoglianti sia acque reflue domestiche o assimilate che acque reflue industriali originati all'interno delle zone servite da fognatura pubblica, così come stabilite dal Comune ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, debbono essere allacciati alla rete di fognatura nera o mista nei tempi stabiliti dalla legge regionale citata e secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Le costruzioni, nuove od esistenti, ubicate in zone non servite da fognatura pubblica, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque reflue, alle disposizioni stabilite dal D.Lgs n. 152/99 e dalla L.R. n. 62/85 e loro [modifiche](#) ed integrazioni, [in conformità alle norme tecniche stabilite con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.77](#). Tali scarichi dovranno essere autorizzati dal Comune previa presentazione di apposita domanda su modello conforme allo stampato comunale.

Art. 6 **ACQUE METEORICHE**

Le acque meteoriche cadenti sui tetti, cortili, piazzali, viabilità, interna o comunque su aree coperte impermeabilizzate devono essere raccolte e convogliate, all'interno delle proprietà private, separatamente dalle acque reflue domestiche e/o industriali.

Tale criterio vale per tutti i nuovi insediamenti cioè quelli che vengono autorizzati alla costruzione dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Nelle zone servite da fognatura pubblica le acque meteoriche devono essere immesse [nella fognatura comunale mista o nera](#) limitatamente alle sole acque di prima pioggia; fanno eccezione gli insediamenti residenziali di consistenza inferiore a 5000 m³ che pur avendo l'obbligo di [raccogliere](#) le acque meteoriche con rete dedicata non hanno l'obbligo di separare le acque di prima pioggia. Non vige l'obbligo di separare le acque di prima pioggia nemmeno per le acque meteoriche raccolte dai soli pluviali ad eccezione di quelle degli insediamenti riportati nella delibera del C.R. n. IV/1946 del 21/03/1990 se mantenute separate dalle rimanenti acque meteoriche.

Per ogni evento meteorologico le acque di prima pioggia devono essere calcolate nel seguente modo:

- ▶ per gli insediamenti di cui alla delibera del C.R. n. IV/1946 del 21/03/1990 secondo quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 62/85 vale a dire una precipitazione pari a 5 mm in 15 minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante, escluse le aree a verde, servita dalla rete di drenaggio;
- ▶ per gli altri insediamenti non residenziali secondo quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 62/85 con la riduzione ad 1/5 cioè una precipitazione pari a 1 mm in 15 minuti;
- ▶ per gli insediamenti residenziali con consistenza superiore a 5000 m³, secondo quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 62/85 con la riduzione ad 1/10 cioè una precipitazione pari a 0,5 mm in 15 minuti



Le acque di pioggia eccedenti quelle di prima pioggia devono essere immesse o in pozzi perdenti o in corpi d'acqua superficiale o in fognatura bianca se esistente.

La separazione delle acque di pioggia da tutte le altre acque reflue ed eventualmente la separazione delle acque di prima pioggia vale per tutti i nuovi insediamenti a qualsiasi destinazione siano essi destinati.

Per le costruzioni esistenti, già allacciate alla rete fognaria comunale, il medesimo criterio sopra esposto viene applicato nel caso di ristrutturazione sia degli edifici che della rete fognaria comunale, qualora quest'ultima passi da sistema misto a sistema separato.

Per gli insediamenti sotto elencati tutte le acque meteoriche dilavanti le superfici ivi specificate devono essere raccolte e convogliate fino alla fognatura comunale mista o nera con una rete distinta e separata dalla rete di raccolta delle altre acque meteoriche senza prevedere la separazione delle acque di prima pioggia. Gli insediamenti e le superfici soggetti a quest'ultima regolamentazione sono:

- ▶ stazioni di distribuzione di carburanti: limitatamente alle zone dove avviene il carico di carburante;
- ▶ autofficine, carrozzerie, deposito mezzi di trasporto pubblico e privato: limitatamente alle zone dove avvengono la manutenzione dei mezzi;
- ▶ depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione dei rifiuti, depositi di rottami, deposito di veicoli destinati alla demolizione, deposito all'ingresso di sostanze liquide e/o solide: limitatamente alle aree dove avviene lo stoccaggio dei materiali e dove avvengono operazioni di carico e scarico degli stessi.

Il Comune può derogare al criterio generale ogni qual volta sussistano verificate impossibilità tecniche.

Art. 7

CONCESSIONE DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Le opere destinate ad allacciare alla rete fognaria comunale gli scarichi convoglianti sia acque reflue domestiche che industriali che meteoriche sono soggette a permesso comunale.

Tale permesso deve essere richiesto al Comune inoltrando domanda, su modello conforme allo stampato comunale, corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

- a) estratto mappa catastale in scala 1:2000
- b) estratto aereofotogrammetrico in scala 1:2000
- c) pianta in scala 1:100 o 1:200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano cantinato, riportante la rete fognaria interna, (suddivisa fra rete convogliante acque reflue domestiche, rete convogliante acque reflue industriali e rete convogliante acque meteoriche eventualmente divisa, come indicato all'art. 6), l'altimetria dei cortili interni, i condotti di allacciamento alla rete fognaria comunale e la rete fognaria comunale. Per ognuno dei condotti fognari occorre poi riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni,



il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario, compresa una numerazione progressiva degli allacciamenti. Per ogni colonna di scarico si dovrà indicare una dettagliata specifica delle immissioni distinta per piano dell'edificio (WC, docce, cucina ecc..)

- d) sezioni longitudinali dei condotti fino al collegamento con la canalizzazione pubblica, con il disegno di tutti i particolari di collegamento in scala 1:50/1:100
- e) disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1:100
- f) relazione tecnica illustrativa dove sia riportato fra l'altro:
 - 1. il nome del proprietario dell'immobile e/o del titolare o rappresentante legale della ditta, proprietaria dell'immobile, avente titolo a richiedere il permesso;
 - 2. l'indirizzo dell'immobile da allacciare alla rete fognaria comunale;
 - 3. le caratteristiche (sezione, pendenza, materiale di costruzione, ecc) della rete fognaria comunale a cui lo scarico viene allacciato;
 - 4. il ciclo di lavorazione, l'origine e la quantità delle acque scaricate;
 - 5. le caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - 6. il volume totale dell'insediamento, il volume fuori terra, il volume interrato, il numero e lo sviluppo dei piani dello stabile compreso il piano terreno ed il sotto tetto abitabile, il numero degli appartamenti, la superficie coperta, la superficie scoperta e pavimentata, la superficie scoperta non pavimentata, le aree a verde.
- g) espressa dichiarazione sulla natura delle acque reflue scaricate in fognatura comunale mista o nera

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e da un tecnico abilitato.

Il dirigente del Settore competente del Comune, comunica al richiedente per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l'approvazione o meno del permesso di allacciamento alla rete fognaria comunale e restituisce una copia dei disegni con le annotazioni di esame, corredato dalle prescrizioni per la manomissione della sede stradale definite dagli uffici comunali competenti. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende favorevolmente accolta, salva la possibilità di revoca successiva in caso di difformità delle opere realizzate rispetto alle normative vigenti e al presente regolamento.

Il termine sopra indicato si interrompe qualora la pratica trasmessa al Comune risulti incompleta ed il Comune faccia richiesta di integrazioni. I termini riprendono quando la pratica sia stata formalmente integrata.

Il permesso di allacciamento alla rete fognaria comunale riporterà fra l'altro, se le opere di allacciamento, sul suolo pubblico, saranno eseguite o direttamente dal privato o dal Comune a spese del privato.

È fatto salvo, in caso di accoglimento della domanda per scaduti termini di tempo, l'obbligo per il richiedente di ottenere dal Comune l'autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico.



In caso di scarico di acque reflue industriali deve essere richiesto prima il permesso di allacciamento e poi l'autorizzazione allo scarico di cui al successivo art. 8.

I due atti sono completamente distinti e separati, salvo che si tratti di insediamento con scarico di sole acque reflue domestiche nel qual caso lo scarico in questione, nella rete fognaria comunale, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 45 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, non è soggetto a specifica autorizzazione.

Art. 8

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Tutti gli scarichi convoglianti acque reflue industriali allacciati o da allacciare alla rete fognaria comunale devono essere autorizzati dal Comune ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del 1° e 6° comma dell'art. 45 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli scarichi convoglianti acque reflue domestiche, così come definiti all'art. 4, allacciati o da allacciare alla rete fognaria comunale, non sono soggetti ad autorizzazione allo scarico sulla base di quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 45 del D.Lgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono del pari soggetti ad autorizzazione, salvo diversa futura disciplina Regionale, gli scarichi convoglianti acque meteoriche allacciati o da allacciare alla rete fognaria comunale in base a quanto disposto dal 1° comma voce b) dell'art. 39 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni

Per gli scarichi convoglianti acque reflue industriali l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dietro presentazione di domanda, su modello conforme allo stampato comunale, completa degli elaborati stabiliti all'art. 46 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in quadruplica copia (di cui due trattenute dal Comune e, unitamente all'autorizzazione, una restituita al richiedente ed una trasmessa all'ARPA) e più precisamente:

- ▶ indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico
- ▶ quantità di acqua da prelevare nell'anno solare
- ▶ corpo ricettore dello scarico
- ▶ punto previsto per il prelievo di campioni al fine del controllo
- ▶ descrizione del sistema complessivo di scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse
- ▶ eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto
- ▶ indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico
- ▶ indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei limiti di emissione



Nel caso di scarico di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A la domanda deve altresì indicare:

- ▶ la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi
- ▶ il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Nel caso di scarico contenente una o più delle sostanze riportate nell'elenco I allegato A del D. Leg.vo 27/01/1992 n. 133 (composti organo alogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambito idrico, composti organo fosforici, composti organo stannici, sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o con il concorso dello stesso, mercurio e composti del mercurio, cadmio e composti del cadmio, oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti, materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque) la domanda di autorizzazione deve indicare anche:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'elenco I dell'allegato A, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
- c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;
- d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
- e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.

Alla domanda di autorizzazione allo scarico, a titolo di completamento ed integrazione degli elaborati sopra riportati, dovranno essere allegati, sempre in quadruplice copia, anche i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica riportante, oltre alla quantità e qualità dei liquami scaricati, altresì una breve descrizione di tutti i processi lavorativi condotti, del prelievo e dell'uso dell'acqua, delle fasi che danno origine agli scarichi, ecc. Il tutto deve essere sufficiente a costituire elemento di valutazione preliminare per quanto ri-



guarda gli impianti di trattamento da adottarsi per il raggiungimento dei prescritti limiti qualitativi delle acque di scarico prima dell'immissione nella fognatura comunale mista o nera;

- b) qualora sia necessario un impianto di pretrattamento vero e proprio, è indispensabile allegare il progetto completo del suddetto impianto con tutti i particolari costruttivi e di dimensionamento, corredato altresì di relazione tecnica descrittiva del processo di depurazione che si intende adottare;
- c) per ogni allacciamento, planimetria in scala 1:100 o 1:200 (salvo diversa indicazione del Comune) della rete di fognatura interna all'azienda, con l'indicazione di sezioni, pendenze, dimensioni e materiali dei condotti, sino alla fognatura comunale mista o nera e con l'indicazione di tutti i punti di scarico e relativa numerazione e per ogni punto di scarico, l'origine delle acque recapitate;
- d) disegni esecutivi dell'allacciamento;
- e) estratto mappa catastale in scala 1:2000 con indicazione dell'insediamento;
- f) estratto aereofotogrammetrico in scala 1:2000 con indicazione dell'insediamento;
- g) fotocopia della ricevuta del versamento per le spese di istruttoria della pratica.

L'autorizzazione allo scarico va richiesta dopo che il Comune abbia rilasciato il permesso di allacciamento alla rete fognaria comunale e prima che abbiano inizio le operazioni di scarico vere e proprie.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla verifica che vengano rispettate le norme stabilite dal presente Regolamento, dal D.Lgs n. 152/99 e dalla L.R. n. 62/85 e loro modificazioni ed integrazioni e che sia stato effettuato il versamento della somma di cui all'articolo successivo.

L'autorizzazione allo scarico, in prima istanza, viene rilasciata dal Comune in via precaria a seguito di parere positivo, raccolto in conferenza di servizi, del gestore dell'impianto di depurazione terminale.

Detta autorizzazione precaria si intenderà comunque concessa se non è negata entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, salva la possibilità di revoca successiva in caso di mancato adempimento al disposto legislativo.

L'autorizzazione in precario sarà revocata in caso di superamento dei limiti di emissione ammessi in fognatura pubblica od in caso di inosservanza delle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativo, fermo restando l'applicazione delle sanzioni, amministrative e penali, stabilite dal D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. n. 62/85 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autorizzazione allo scarico con le relative prescrizioni verrà rilasciata dal Comune quando lo scarico, in base ad una analisi effettuata sulle acque reflue dall'Ente di controllo, evidenzierà il rispetto dei limiti all'emissione stabiliti dall'art. 33 del D.Lgs n. 152/9 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'autorizzazione ha validità di 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente



mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Nella domanda di rinnovo deve essere presentata una analisi delle acque scaricate non antecedente 6 mesi dalla presentazione della domanda stessa. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

L'autorizzazione conterrà le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuate in conformità alle norme vigenti e senza pregiudizio per la fognatura comunale mista o nera, per la salute pubblica e per l'ambiente.

A domanda dei titolari di nuovi scarichi, il Comune, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, nel rilasciare l'autorizzazione precaria può, ai sensi del 6° comma dell'art. 9 della L.R. n. 62/85, assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi di pretrattamento durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili di non oltre due mesi, in via eccezionale e su motivata richiesta.

La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita dal Comune, in relazione alla natura dello scarico.

Per gli insediamenti con scarichi convoglianti acque reflue industriali soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quali/quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico in conformità a quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 45 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quali/quantitative diverse, deve comunque essere data comunicazione al Comune, il quale verificata la compatibilità dello scarico con il ricettore (fognatura), può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Art. 9

SPESE DI ISTRUTTORIA DELLA PRATICA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per ogni allacciamento fognario convogliante acque reflue industriali è subordinato al versamento della somma necessaria all'istruttoria della pratica in conformità a quanto stabilito dal comma 10 dall'art. 45 del D.Lgs n.152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.

La somma, a titolo di acconto sull'istruttoria della pratica, che deve essere versata all'atto della richiesta di autorizzazione allo scarico, è di Euro 50,00 (cinquanta/00).

La liquidazione finale dell'onere relativo all'istruttoria della pratica è disposta a consuntivo dal Comune ad istruttoria completata e comunque prima del rilascio



dell'autorizzazione anche se in precario. La liquidazione finale viene calcolata in funzione delle ore dedicate all'istruttoria della pratica, sia presso l'azienda che presso il Comune e fissate in Euro 35,00/ora. Eventuali modifiche ed adeguamenti tariffari verranno adottati con deliberazione di Giunta Comunale.

Le analisi effettuate dall'Ente di controllo (ARPA) per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva dovranno essere liquidate, da parte del richiedente, direttamente all'Ente stesso.

Art. 10 LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE

Nessuno all'infuori del Comune può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

La costruzione dei condotti privati di allacciamento alla rete fognaria comunale può essere eseguita dai privati quando la stessa venga esplicitamente autorizzata con il permesso di allacciamento rilasciato dal Comune. In questo caso sono a carico dell'utente tutte le opere necessarie per allacciare, sia in via diretta che indiretta, i fabbricati dalla proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici e telefonici, delle tubazioni di acquedotto e del gas nonché la sistemazione di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo.

Tutti i lavori relativi all'allacciamento saranno sorvegliati dal Comune tramite l'Ufficio preposto.

Il controllo dell'ufficio preposto non esonera il proprietario o l'avente causa ed il direttore dei lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui l'allacciamento fognario sul suolo pubblico venga eseguito dal Comune, direttamente o mediante impresa di fiducia, il privato è tenuto al versamento di un anticipo sulle spese di allacciamento fissato nel permesso di allacciamento rilasciato dal Comune. Ad allacciamento eseguito, il Comune provvederà alla notifica all'utente delle eventuali spese di conguaglio computate sulla base del consuntivo delle opere.

Il rimborso dell'eventuale differenza a favore dell'utente sarà disposto d'ufficio.

Art. 11 COLLAUDO DELL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, il Comune a suo insindacabile giudizio può far eseguire, a spese del titolare della concessione di allacciamento, prove sulla impermeabilità dei condotti (prove di pressione), sulla efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato.



A fine lavori dovrà essere presentato un "certificato di regolare esecuzione" da parte del tecnico Direttore dei Lavori.

Art. 12 ESECUZIONE IN CONTRASTO CON LE PRESCRIZIONI

Se i controlli indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento o impartiti dal Comune, i medesimi devono essere modificati su richiesta del Comune, entro il termine di tempo fissato dallo stesso.

Il Comune si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati negativi dei controlli e di negare il permesso di abitabilità di singoli vani o appartamenti.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione avviene coattivamente a spese del proprietario, dopo che a questi è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per l'eliminazione dei difetti accertati nell'impianto.

Art. 13 CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria comunale, devono passare attraverso una cameretta di ispezione, di misura e di prelievo come stabilito dall'art. 28 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni minime in pianta di cm 80 x 100 (salvo diversa indicazione del Comune) e deve essere ubicata al limite della proprietà privata ma all'interno della stessa, salvo eccezioni da autorizzare da parte del Comune.

La cameretta sarà del tipo rappresentato nell'allegato 1 se lo scarico convoglia acque reflue domestiche, sarà del tipo rappresentato nell'allegato 2 se lo scarico convoglia acque reflue industriali, mentre sarà del tipo rappresentato nell'allegato 3 se lo scarico convoglia acque bianche.

Art. 14 PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE – DIVIETI DI IMMISSIONE

Ogni stabile deve essere allacciato alla rete fognaria comunale autonomamente. Può essere consentito, previa approvazione del Comune, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà.

In casi particolari il Comune può consentire che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di stabili di più proprietà. In tal caso, prima della costruzione del condotto, i proprietari interessati devono stipulare una servitù reciproca da allegare alla richiesta del permesso di allacciamento alla rete fognaria comunale.

Qualora la rete fognaria comunale sia realizzata con tubazioni separate per le acque bianche e per quelle nere, le acque bianche e nere provenienti dalle proprietà private



devono essere allacciate a queste tubazioni con i rispettivi condotti separati, salvo che il Comune richieda lo smaltimento delle acque bianche, ad eccezione delle acque di prima pioggia, in sottosuolo od in corpo d'acqua superficiale.

Come acque bianche si considerano le acque di pioggia, le acque provenienti da falde idriche sotterranee e le acque superficiali.

È vietata l'immissione, in fognature comunali miste o nere, di acque perenni provenienti da falde idriche sotterranee da corsi d'acqua superficiali da fossi di scolo, o da sorgenti.

È vietata l'immissione, in fognatura comunale bianca di acque provenienti da box o da corselli interrati ad esclusione delle acque meteoriche. Tali acque devono essere immesse nella fognatura mista o nera.

È vietato l'allacciamento di apparecchi di scarico che abbiano la bocca ad un livello inferiore all'estradosso della fognatura comunale mista o nera.

A richiesta però del proprietario dello stabile il Comune può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore all'estradosso della fognatura comunale mista o nera purché vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti; a tal fine il sistema che dà più garanzie è costituito dal sollevamento per pompaggio. Per effetto della richiesta fatta e del consentito allacciamento, incomberà esclusivamente al proprietario dell'insediamento ogni responsabilità per danni che dagli scarichi potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti od altro.

È vietato scaricare nella rete fognaria comunale, salvo in quella per sole acque bianche in caso di rete separata, le acque pompate dagli scantinati in conseguenza di alluvioni, allagamenti e/o fuoriuscite delle acque del lago. Il Comune, a richiesta, potrà derogare, caso per caso, a tale principio in assenza di rete separata e di recapito alternativo.

Le tubazioni in sede stradale dovranno normalmente seguire il tragitto più breve per l'allacciamento al rete fognaria comunale.

È tuttavia facoltà del Comune, durante la costruzione di nuove reti fognarie predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione alla situazione del sottosuolo.

Le immissioni nel collettore comunale devono essere eseguite preferibilmente in corrispondenza di una cameretta di ispezione esistente o da realizzarsi. Il Comune potrà comunque derogare a tale regola, quando sussistano difficoltà tecniche oggettive. L'immissione delle acque reflue domestiche e/o industriali dovrà essere effettuata preferibilmente sulla volta o su un lato del tubo oppure al fondo di una cameretta in direzione del flusso come indicato negli allegati 8 e 9; anche per le acque bianche l'immissione dovrà essere effettuata sulla volta del tubo od al fondo cameretta in direzione del flusso come indicato negli allegati 8 e 9. Qualora venga autorizzato l'allacciamento diretto sul tubo questo deve essere effettuato utilizzando pezzi speciali quali braghe, tubi scorrevoli o giunti. In ogni caso è sempre proibito rompere la tubazione della rete fognaria comunale che al contrario deve essere forata solo con apposita carotatrice.



Art. 15 NUOVE ZONE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

Nelle zone dove il Comune provvederà a costruire la rete fognaria comunale i proprietari degli immobili serviti da tale rete fognaria, dovranno provvedere ad allacciare i loro scarichi alla rete medesima, tenendo conto del tipo di fognatura realizzato (misto o separato) entro un tempo massimo di 6 mesi dalla fine dei lavori e/o dalla data di aggiornamento delle zone servite da fognatura di cui all'art. 2 della legge regionale n. 62/88.

Art. 16 RIFACIMENTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

In caso di ristrutturazione dei condotti della rete fognaria comunale, il Comune provvederà all'esecuzione immediata delle opere, in sede stradale, di rifacimento, riordino o ricostruzione degli allacciamenti privati.

Tali opere saranno a totale carico del Comune, qualora la rete fognaria venga rifatta con le stesse caratteristiche di quella preesistente o qualora gli allacciamenti preesistenti presentino caratteristiche conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. Diversamente se la fognatura mista venisse sostituita con una fognatura separata gli oneri relativi al rifacimento degli allacciamenti saranno a carico degli utenti, come nel caso di nuovi allacciamenti, tenuto conto che in questo caso i privati avranno anche l'obbligo di separare le reti interne alla proprietà privata.

A richiesta del Comune i proprietari degli immobili dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre nuovi allacciamenti, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà al Comune di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari tutte le spese che esso avrà incontrato per mancanza di dette indicazioni.

Qualora, per motivi del proprietario dello stabile e con il consenso del Comune, si dovessero introdurre modificazioni agli allacciamenti esistenti, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso.

Art. 17 IMMISSIONI DURANTE LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI

Ad evitare inquinamento del suolo sul quale si vuole erigere un fabbricato, il Comune permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura comunale mista o nera, ove esista, per scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione.

Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato, e verranno eseguiti o dal privato stesso sotto controllo dell'Ufficio tecnico comunale o dal Comune a spese del privato.



Per il pagamento dell'onere relativo all'allacciamento, nel caso di realizzazione diretta da parte del Comune, vale quanto stabilito all'art. 10.

Qualora, nel corso dei lavori di scavo previsti dall'autorizzazione a costruire, si verificassero venute d'acqua negli scavi stessi, sarà possibile scaricare tali acque, previa decantazione delle stesse in apposita vasca, nella fognatura bianca, in caso di rete separata, solo previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune, sentita la Provincia e/o il gestore dell'impianto terminale di depurazione per il caso di cui al successivo ultimo comma. L'autorizzazione prevederà l'immissione in fognatura bianca delle acque di venuta mediante sollevamento e precederà anche la loro misurazione o con contatore o con contaore, sigillati da parte del Comune, finalizzati all'applicazione a tali acque reflue della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.

Qualora non sia disponibile una rete fognaria separata e/o un recapito alternativo, il Comune potrà autorizzare lo scarico delle acque di venuta anche in una fognatura mista, con le stesse prescrizioni prima descritte.

Art. 18 MESSA FUORI USO DI VECCHI ALLACCIAMENTI - CESSAZIONE DI UNO SCARICO

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, si mettesse fuori uso un allacciamento esistente, il titolare dell'allacciamento stesso ha l'obbligo di segnalare il fatto al Comune e l'obbligo di sigillare lo sghembo di immissione nella rete fognaria comunale secondo tempi e modalità che verranno fissate dal Comune.

Qualora per qualsiasi causa uno scarico convogliante acque reflue industriali venga a cessare, il titolare dello scarico medesimo dovrà informare, mediante lettera raccomandata, il Comune il quale disporrà per i conseguenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico e l'accertamento delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico a norma del presente Regolamento e della normativa vigente.

Art. 19 SCARICHI VIETATI

Non è ammessa l'immissione nella rete fognaria comunale dei seguenti tipi di scarico:

- a) benzina, benzolo, trielina, olio combustibile, o qualsiasi liquido, solido o gas infiammabile od esplosivo;
- b) qualsiasi scarico o rifiuto come ad esempio gli spurghi di fosse biologiche o di vasche industriali contenenti sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con i processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami o che, comunque,



possano costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali, creare pubblico danno o disagio;

- c) qualsiasi scarico che presenti caratteristiche fisiche e chimiche tali da poter costituire pregiudizio per l'integrità e la funzionalità dei manufatti di fognatura, nonché produrre negativa interferenza con il funzionamento di tutto il sistema fognario. È perciò vietata l'immissione nelle fogne di: ceneri, sabbie, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, fluidi dotati di elevata viscosità, materie plastiche, legno, spazzatura, sangue, grasso, visceri, peli, carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti minerali, ecc.. Tali sostanze o qualsiasi altro rifiuto di cucina non possono essere introdotti nella rete fognaria comunale anche se sminuzzati a mezzo di trituratori in quanto, a seguito della Legge n.179 del 31.07.02, il Comune ha valutato l'inidoneità di tali reti ad accettare rifiuti triturati di qualsiasi natura.

Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali o di scarichi privati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatta salva la revoca dell'autorizzazione allo scarico stessa.

Al di là di quanto sopra esposto è facoltà del Comune, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, su richiesta del privato, accettare in fognatura comunale mista o nera anche gli scarichi vietati, sopra riportati, imponendo agli scarichi stessi sia pretrattamenti tali da renderli accettabili che controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione.

Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali dovranno essere osservate le disposizioni e le cautele stabilite dalla normativa vigente.

Art. 20

VARIAZIONI DELLA CONCESSIONE - SUBINGRESSI

Qualsiasi variazione alla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura e/o alla autorizzazione allo scarico, anche per quanto riguarda solo la sua titolarità, purché non comporti la variazione della natura dello scarico, dovranno essere comunicati al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di tali variazioni.



Capitolo 2

RETE FOGNARIA ESTERNA PRIVATA O COSTRUITA DAI PRIVATI

Art. 21 RETE FOGNARIA ESTERNA PRIVATA

Per rete fognaria esterna privata si intende il complesso di condotti per l'allontanamento delle acque reflue urbane, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati o di futura cessione al Comune.

I condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete fognaria esterna sono considerati come parte della rete interna dei fabbricati stessi e soggetti alle norme e prescrizioni di cui al capitolo 3.

Art. 22 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE

I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione della fognatura nera e bianca lungo le strade e piazze stesse e al loro allacciamento alla rete fognaria comunale, qualora le aree interessate vengano a ricadere all'interno delle zone servite da fognatura pubblica.

Gli allacciamenti in questione per le strutture esistenti devono essere eseguiti nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge regionale n. 62/85.

Qualora i proprietari interessati non provvedano, entro il termine sopracitato, alla costruzione della fognatura nera e bianca ed al loro allacciamento alla rete fognaria comunale, il Comune provvederà all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili interessati al provvedimento tutte le spese relative, proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite dalla fognatura da costruire.

Art. 23 PROGETTO

La costruzione della rete di fognatura esterna privata viene realizzata su autorizzazione del Comune, sentito eventualmente in conferenza di servizi l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, sulla base di un progetto definitivo/esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o aventi titolo.

Il progetto, da consegnare al Comune in triplice copia, deve comprendere i seguenti allegati (firmati dai proprietari e dal Progettista):

- 1) planimetria 1:200 dell'area da servire con indicate tutte le costruzioni esistenti o da eseguire le strade e aree pavimentate, con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.;



- 2) planimetria 1:200 o superiore con indicate le reti di progetto completa di condotti (con indicati i materiali, i diametri e le pendenze), camerette di ispezione e raccordo, caditoie, manufatti vari, ecc.;
- 3) profilo idraulico delle reti da eseguire, riportante le quote terreno, le quote fondo tubo, le quote di scavo, le distanze parziali, le distanze progressive, la posizione delle camerette d'ispezione, il materiale di costruzione delle tubazioni, la pendenza da cameretta a cameretta;
- 4) particolari e sezioni tipo in scala 1:50 e 1:100 dei condotti e manufatti;
- 5) prezzi unitari (se richiesti dal Comune);
- 6) computo metrico estimativo (se richiesto dal Comune);
- 7) relazione tecnica contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali.

Quale curva delle possibilità climatiche per le piogge interne si adotterà l'espressione determinata dall'Ing. Antonio Lussana riportata nel "Progetto Generale della fognatura per la città di Lecco" approvato con Delibera Podestarile n.282 del 05.10.1951:

$$h = 82 \times T^{0,50}$$

$$i = 82 \times T^{-0,50}$$

dove: h = altezza della precipitazione (mm), T = tempo di precipitazione (ore)

i = intensità relativa della precipitazione (mm/ora)

Dalla seguente tabella è possibile determinare le portate di deflusso in funzione dell'estensione del bacino idrico:

Estensione (ha)	Durata della pioggia (min)	Intensità relativa (mm/ora)	Portata (l/s * ha)
0-1	15	164	456
1-2	21	139	385
2-3	25	127	353
3-4	29	118	328
4-5	32	112	312
5-6	35	107	298
6-7	38	103	286
7-8	40	100	279
8-9	43	97	269
9-10	46	94	260
10-11	48	92	255
11-12	50	90	250
12-14	57	84	234
>14	60	82	228



Art. 24 COSTRUZIONE E VIGILANZA

La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa compete ai proprietari.
Il Comune, tramite il suo Ufficio competente, esercita opera di sorveglianza.

Art. 25 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private compete ai proprietari delle reti stesse.

La sorveglianza circa la manutenzione delle reti compete al Comune.

Le reti fognarie cedute al Comune saranno gestite dal Comune stesso a sue spese a partire dalla data dell'atto di cessione.

Art. 26 SISTEMA DI FOGNATURA

Il sistema di fognatura da adottare dovrà essere del tipo separato, cioè costituito da due condotti distinti, fognatura nera e fognatura bianca, la prima convogliante le sole acque reflue domestiche, industriali e di prima pioggia, la seconda convogliante le sole acque bianche esclusa la prima pioggia.

Nelle zone servite da fognatura comunale mista, qualora non fosse possibile scaricare in loco le acque raccolte dalla fognatura bianca, è consentito scaricare in fognatura comunale mista le acque convogliate dalla fognatura bianca provenienti dalle aree di ampliamento ed espansione sia residenziali che industriali purché la portata immessa nella fognatura comunale mista, regolata se del caso con vasche volano, sia contenuta nel valore indicato dal Comune, sentito l'ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, valore che comunque al massimo può essere fissato pari a 20 l/sec per ettaro di superficie scolante impermeabile calcolata come prodotto dell'effettiva area scolante per il coefficiente d'assorbimento medio ponderale.

Art. 27 UBICAZIONE

Le canalizzazioni devono, se possibile, essere disposte lungo l'asse stradale.

Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della rete di distribuzione idrica garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello non inferiore a 30 cm.

Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, soluzioni alternative che devono essere autorizzate dal Comune.

Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, particolare cura si deve porre al problema dell'azione esercitata dalle radici.



Art. 28 CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA DELLE CONDOTTE

Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acqua dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno.

La forma e la sezione delle canalizzazioni sono quelle dettate dalle necessità idrauliche; è preferita, in linea generale, la condotta a sezione circolare; il diametro minimo non deve essere inferiore a 200 mm per le fognature nere e 300 mm per le fognature bianche.

La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da evitare la sedimentazione di materiale in condotta e da garantire l'autolavaggio dei condotti.

A tale effetto la velocità, calcolata rispetto alla portata media, deve essere maggiore di 0,5 m/sec; nel caso tale velocità non possa essere raggiunta devono essere previsti dei dispositivi di cacciata e lavaggio.

La velocità massima è opportuno che non sia superiore a 4 m/sec.

Art. 29 CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE

In tutti gli incroci tra condotte, in corrispondenza di cambiamenti di pendenza e di diametro delle tubazioni deve essere prevista una cameretta di raccordo e ispezione. Camerette di semplice ispezione devono comunque essere previste a distanza massima di 40 m per le condotte non percorribili e di 60 m per le altre condotte.

Le dimensioni minime in pianta delle camerette devono essere di 1,00 x 1,00 m e in altezza, ove possibile, di m 1,80; ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa devono essere previste delle banchine.

Prima dell'imbocco nella rete fognaria comunale deve essere realizzata una cameretta per il prelievo ed il controllo dei liquami salvo che si tratti di fognatura esclusivamente a servizio di acque di pioggia o per le quali sia prevista la cessione al Comune.

Art. 30 TOMBINATURE STRADALI

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque pluviali delle sedi stradali e piazzali, devono essere previste delle caditoie stradali, a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto marciapiede), collegate alla fognatura bianca con condotte del diametro minimo di 15 cm evitando che la tubazione di allacciamento penetri all'interno della tubazione comunale ostruendola seppur parzialmente. L'attacco tra caditoia e condotta e tra condotta e tubazione comunale deve avvenire tramite tenuta idraulica. L'area di competenza di ogni caditoia deve essere contenuta entro i 400 mq e la distanza massima entro i 20 m.

Qualora si renda necessario sfiorare le acque di prima pioggia alla fognatura nera, il manufatto di sfioro avrà le caratteristiche rappresentate nella tavola di cui all'allegato 4.



Capitolo 3

RETE DI FOGNATURA INTERNA AGLI STABILI SIA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE CHE AD ALTRA DESTINAZIONE

Art. 31 PRESCRIZIONI EDILIZIE

Tutte le opere per la rete fognaria interna degli stabili sono soggette oltre che al presente Regolamento anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento Locale d'Igiene.

Art. 32 PROGETTO - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il progetto di rete fognaria interna di uno stabile deve essere presentato in tipi distinti da ogni altro elaborato e deve comprendere la documentazione tecnica di cui alla concessione del permesso di allacciamento (art. 7). Tale documentazione va comunque presentata anche nel caso in cui l'allacciamento alla rete fognaria comunale sia già esistente (rifacimento o ristrutturazione di stabili).

Art. 33 SEPARAZIONE DELLE RETI

La rete fognaria interna dei fabbricati deve essere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni, del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgono, separatamente, le acque reflue comunque usate e le acque bianche. Le condotte devono essere mantenute separate sia nei tratti verticali che orizzontali (compresi quindi anche nelle zone esterne destinate a cortili giardini, ecc.) e ciò sino al condotto stradale (sia essa comunale o privata vedi capitolo 2).

Nel caso che la rete fognaria esterna agli edifici (comunale o privata), di recapito degli scarichi, sia di tipo separato, gli allacciamenti verranno mantenuti separati.

Qualora invece la fognatura di recapito riceva solo le acque nere e di prima pioggia, il condotto convogliante le acque di pioggia deve essere dotato di un pozzetto di sfioro delle acque di prima pioggia (per il calcolo delle acque di prima pioggia vedere art. 6; per pozzetto di separazione delle acque di prima pioggia vedere disegno allegato 4).

Le acque di pioggia, salvo quelle di prima pioggia, in questo caso dovranno quindi essere smaltite od in pozzo perdente od in corpo d'acqua superficiale.

Nel caso in cui la rete fognaria esterna agli edifici (comunale o privata), di recapito degli scarichi, sia di tipo misto, l'allacciamento potrà essere unico, previa miscelazione delle acque nere con quelle bianche in apposita cameretta posta al limite di proprietà privata ma all'interno della stessa, oppure, se richiesto dal Comune, dovrà essere eseguita come nel caso precedente cioè convogliante solo acque nere od usate



ed acque di prima pioggia ed invio delle seconde piogge o a pozzo perdente od in acque superficiali.

Art. 34 SISTEMI DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Nel caso di insediamenti di cui alla delibera del C.R. n. IV/1946 del 21/03/1990 le acque di prima pioggia, calcolate come stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 62/85 e riportato all'art. 6, devono essere separate ed accumulate in apposita vasca ad esclusione automatica per essere successivamente scaricate nella fognatura mista o nera ad evento meteorologico esaurito, eventualmente mediante pompa (vedere allegato 4).

Per tutti gli altri insediamenti le acque di prima pioggia, calcolate come stabilito dall'art. 6, devono essere separate mediante sfioratore laterale in curva regolato da paratoia in acciaio inox installata sull'uscita delle acque di prima pioggia (vedere allegato 4) o con sistema automatico equivalente.

Art. 35 ANDAMENTO E DIMENSIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE

Il diametro dei condotti di allacciamento privati alla rete fognaria comunale deve essere di regola non inferiore a 125 mm. Il condotto di allacciamento deve essere dritto, il più breve possibile e mai parallelo alla canalizzazione stradale.

La pendenza del condotto di allacciamento deve essere superiore al 1% salvo casi particolari da valutare volta per volta.

Esternamente agli edifici la copertura sopra il condotto deve essere di almeno 80 cm o comunque tale da proteggere il condotto da rotture accidentali dovute a sovraccarichi. Allo scopo il condotto potrebbe essere inserito all'interno di un getto di calcestruzzo eventualmente parzialmente armato.

I cambiamenti di direzione devono essere realizzati possibilmente in cameretta o con pezzi curvi speciali; le diramazioni devono essere realizzate con pezzi speciali con angoli da 30 a 60 gradi. Le immissioni nella rete fognaria comunale devono essere eseguite previa realizzazione di camerette di ispezione misura e prelievo di cui all'art. 13.

Art. 36 PLUVIALI

Le acque meteoriche raccolte dai pluviali, se convogliate separatamente dalle acque meteoriche, non sono soggette a separazione dalle acque di prima pioggia anche per quegli insediamenti ai quali è fatto obbligo di separare le acque di prima pioggia, ad eccezione degli insediamenti di cui alla delibera del C.R. n. IV/1946 del 21/03/1990 (vedere art. 6)



I tubi pluviali di regola devono essere allacciati alla fognatura bianca interna. Eccezionalmente, con l'autorizzazione del Comune, è ammessa la diretta introduzione nella fognatura bianca comunale.

I tubi pluviali di caduta, sul lato di strada di edifici costruiti lungo la linea di edificazione devono essere immurati fino a 3 metri di altezza dal suolo.

I tubi pluviali devono essere di regola prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto e devono scaricare al piede in apposito pozzetto sifonato (vedere schema allegato 5).

È vietato introdurre nei pluviali qualsiasi scarico di acque reflue usate all'infuori dell'acqua di pioggia.

I tubi di caduta delle acque di pioggia devono avere diametri commisurati alla superficie del tetto o della copertura piana servita dal tubo stesso e precisamente $0,75 \text{ cm}^2$ di condotta per mq di tetto.

La superficie massima di tetto servita da un condotto deve essere di 80 mq misurata in proiezione orizzontale; superfici maggiori devono essere approvate volta per volta.

Art. 37 MATERIALI

Tutti i materiali costituenti la rete fognaria sia verticale che orizzontale devono essere indicati nel progetto ed approvati dal Comune.

Essi dovranno essere completamente impermeabilizzati, sia per quanto riguarda i tubi che le giunzioni e ispezioni, e resistenti sia agli sforzi statici che alle azioni termiche; preferibile è l'uso di tubi in grès, in ghisa, in PRFV, in PEAD o in materiali equivalenti, per la fognatura nera ed in p.v.c. o in materiale equivalente per la ventilazione e la fognatura bianca.

Art. 38 PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA INTERNA

La rete fognaria interna si estende sino agli allacciamenti alle condotte comunali e pertanto rimane di proprietà privata. Tale rete deve essere tenuta dal proprietario in buono stato di manutenzione e sufficientemente pulita.

Pozzetti, sifoni, ecc., devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscano il flusso dei liquami.

Art. 39 GARANZIE

I titolari di scarichi sono responsabili di tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete fognaria interna e dei condotti di allacciamento.

Per danni conseguenti all'immissione di liquami nella fognatura comunale mista o nera il titolare dello scarico è garante anche se il danno si verifica a distanza di tempo dal fatto e nel frattempo il liquame è stato trattato nell'impianto terminale.



Capitolo 4

DISPOSIZIONE PER GLI SCARICHI CONVOGLIANTI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILABILI

Art. 40 DIAMETRI DEI TUBI DI CADUTA DELLE ACQUE REFLUE

I tubi di caduta delle acque reflue devono avere i seguenti diametri minimi:

- a) Tubi di caduta di latrine a cacciata d'acqua
 - ▶ (W.C.) ed orinatoio:
 - ▶ 1 -6 latrine 100 mm di diametro
 - ▶ 7 -15 latrine 125 mm di diametro
 - ▶ 16-30 latrine 150 mm di diametro
 - ▶ singolo orinatoio a parete 50- 60 mm di diametro
 - ▶ 2 o più orinatoio a parete 60 mm di diametro
 - ▶ orinatoio comune 80-100 mm di diametro
- b) Tubi di caduta di cucine e lavatoi:
 - ▶ singoli lavandini con sifone fino a 60 mm di luce netta 50- 60 mm di diametro
 - ▶ 2-5 lavandini 60 mm di diametro
 - ▶ 6 o più lavandini 70 mm di diametro
 - ▶ lavatoi ai piani superiori 70 mm di diametro
 - ▶ lavatoi ai piani superiori in unione con altri apparecchi 80 mm di diametro
- c) Tubi di caduta di lavabi, bidet, bagni:
 - ▶ 1 lavabo o bidet 40 mm di diametro
 - ▶ 2-5 lavabi o bidet 50 mm di diametro
 - ▶ 8 o più lavabi o bidet 60 mm di diametro
 - ▶ 1-3 vasche da bagno 50 mm di diametro
 - ▶ 4-7 vasche da bagno 60 mm di diametro
 - ▶ 8 o più vasche da bagno 70 mm di diametro

Art. 41 POSIZIONE DEI TUBI DI CADUTA

I tubi di caduta interni agli edifici per acque reflue devono essere verticali. Gli spostamenti d'asse devono essere realizzati con curve e i raccordi avvenire sotto un angolo acuto.

Art. 42 VENTILAZIONE DEI TUBI DI CADUTA

Tutti i tubi di caduta per acque reflue devono essere verticalmente prolungati sopra il tetto con tubi di ventilazione.



I tubi di ventilazione devono di regola avere lo stesso diametro dei tubi di caduta nel loro punto più alto.

I tubi di ventilazione devono terminare almeno un metro sopra l'altezza di gronda dei locali abitati più alti ed essere protetti in testata con un particolare cappello.

I tubi di caduta e di ventilazione non possono essere inseriti all'interno di camini o altri condotti di aerazione.

Art. 43 CHIUSURA IDRAULICA

Ogni apparecchio igienico collegato direttamente alla fognatura nera interna (vasche da bagno, lavatoi, acquai, latrine, orinatoi, ecc.) deve essere dotato di chiusura idraulica (sifone).

Gruppi di apparecchi in uno stesso locale possono essere dotati di un sifone comune.

I sifoni devono essere costituiti da tubi lisci piegati a U o ad S e facilmente ispezionabili a mezzo di tappi a chiusura ermetica.

Art. 44 LUCE NETTA E ALTEZZA DEI SIFONI PER CHIUSURA IDRAULICA

I diametri dei sifoni per chiusura idraulica devono essere:

- ▶ per singole latrine 100 mm
- ▶ per singoli orinatoi 50 - 60 mm
- ▶ per lavandini 50 - 60 mm
- ▶ per lavabi e bidet 40 mm
- ▶ per vasche da bagno 50 mm

L'altezza minima della chiusura idraulica deve essere di 50 mm.

Art. 45 VENTILAZIONE SECONDARIA

Tutte le latrine (W.C.) (delle costruzioni iniziate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento) devono avere una colonna di ventilazione secondaria il cui diametro è in funzione del numero degli apparecchi allacciati, della lunghezza della colonna e del diametro del tubo di scarico.

Art. 46 LATRINE (W.C.) ED ORINATOI, PULIZIA E COSTRUZIONE

Le latrine a cacciata (W.C.) sono di regola costituite da una tazza, o piatto, con sifone.

La latrina deve consentire una buona pulizia che si realizza di regola con il sistema a cassetta o con l'uso di altri sistemi di lavaggio (flussometri, ecc.).

Le tazze degli orinatoi devono essere previste con dispositivo di lavaggio periferico.

In posizione sufficientemente vicina ai locali degli orinatoi si deve installare un rubinetto con tubo flessibile.



Art. 47 FILTRI, GRIGLIE E TROPPO PIENI

Acquai ed altri apparecchi di cucina devono essere previsti con griglie aventi buchi di circa 7 mm di diametro o fessure di circa 7 mm di larghezza.

I troppo pieni dei lavabi, orinatoi, vasche da bagno, ecc., devono essere collegati al sifone del corrispondente apparecchio.

Art. 48 APPARECCHI FUORI USO

Apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi ed i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.

Art. 49 DISPOSIZIONI DELLE TUBAZIONI NEL SOTTERRANEO E ALL'USCITA IN SEDE STRADALE - SIFONE FINALE

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente sopra il pavimento; in caso contrario dovranno essere collocate in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile; la condotta potrà essere sostenuta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno almeno ogni giunto.

I tubi principali di scarico, prima dell'innesto nei condotti di allacciamento alla fognatura comunale mista o nera, dovranno essere provvisti di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale (A) di una bocca per l'ispezione del tronco in proprietà privata (D) e di un sifone intercettatore (B). Detto sifone dovrà essere provvisto di condotto per la ventilazione secondaria (C) con presa d'aria a quota non inferiore al piano stradale (vedere schema allegato 1). Dal sifone (B) sarà possibile effettuare eventuali prelievi di liquame.

Art. 50 SEMPLIFICAZIONI E MIGLIORAMENTI

Il Comune può consentire varianti alle singole prescrizioni sulla esecuzione della rete fognaria interna, qualora tali varianti, sulla base di maggiori esperienze, comportino semplificazioni e miglioramenti esecutivi e gestionali.

Art. 51 SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI A PRESTAZIONE DI SERVIZI

Gli insediamenti a prestazione di servizio sotto elencati devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- A) stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico e privato. Prima dell'immissione in fognatura comunale mista o nera ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo occorre



realizzare un manufatto che annoveri una sezione di sedimentazione seguita da una sezione di disoleazione a servizio delle acque reflue assimilate a domestiche.

A titolo di esempio viene fornito all'allegato 6 uno schema di impianto che può anche essere eseguito con manufatti prefabbricati.

La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata con la frequenza dettata dal dimensionamento del manufatto ed i prodotti estratti (fanghi di fondo e morchie galleggianti) devono essere smaltiti in conformità alle leggi vigenti in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi.

Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.

- B) lavanderie ad umido e tintorie. È vietato scaricare nella rete fognaria comunale sostanze quali trielina, benzina, ecc. e sostanze comunque pericolose.

Tali reflui debbono essere smaltiti come rifiuti speciali nel rispetto della relativa vigente normativa.

Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.

- C) studi e laboratori fotografici e radiografici. È vietato scaricare nella rete fognaria comunale bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Essi debbono essere smaltiti come rifiuti speciali nel rispetto della relativa vigente normativa.

Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.

- D) depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione. Vale tutto quanto riportato per gli insediamenti di cui al punto A).

- E) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide. I provvedimenti da assumere sono da perfezionare caso per caso in funzione delle specifiche esigenze avendo comunque riguardo di evitare che nella rete fognaria comunale possano pervenire attraverso le acque di dilavamento di piazzali ed aree scoperte sostanze pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete fognaria stessa o dannose per il processo di depurazione posto al termine della fognatura comunale mista o nera.

- F) mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori. È vietato scaricare nella rete fognaria comunale scarti solidi di sostanze vegetali od animali. Il terminale del condotto delle acque reflue assimilate a domestiche, prima dell'immissione



in fognatura comunale mista o nera, deve essere dotato, su richiesta del Comune, di un'apparecchiatura atta ad effettuare, a giudizio del Comune, una grigliatura fine dei liquami.

G) macelli annessi ai negozi di vendita di carne. È vietato scaricare nella rete fognaria comunale sostanze solide, parti di animali, peli, sangue, materiale grossolano, ecc. È vietato inoltre scaricare nella fognatura nera interna sostanze grasse che possono coagulare in fognatura comunale mista o nera ostruendola. Le sostanze sopra richiamate devono essere raccolte e smaltite come scarti di macellazione.

A richiesta del Comune è fatto obbligo di installare una sezione di sedimentazione di tipo Imhoff (vedere allegato 7).

H) ristoranti, bar, mense ecc.. È vietato scaricare nella rete fognaria comunale sostanze solide, oli e grassi vegetali provenienti da attività di cottura.

A richiesta del Comune è fatto obbligo di installare uno sgrassatore sulla fognatura nera interna prima dell'immissione nella condotta comunale.

Art. 52 SCARICHI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E LABORATORI DI ANALISI MEDICHE

Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono, a giudizio del Comune, essere sottoposte, prima della loro immissione nella fognatura comunale mista o nera, a trattamento di stacciatura fine per trattenere tutto quel materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la rete stessa od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione terminale.

Il materiale separato deve essere smaltito in conformità alle norme che regolano lo smaltimento dei rifiuti.

Le acque di scarico provenienti da ospedali, case di cura e laboratori di analisi mediche devono inoltre essere sottoposte, su richiesta del Comune, anche a trattamento di disinfezione prima di confluire nella fognatura comunale mista o nera e ciò per evitare il diffondersi di batteri patogeni.

Art. 53 INSEDIAMENTI AGRICOLI

Gli scarichi delle attività di allevamento e/o di trasformazione dei prodotti agricoli decadenti dagli insediamenti agricoli con le caratteristiche e la consistenza stabilite dal 7° comma dell'art. 28 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni possono essere recapitati nella fognatura comunale mista o nera solo se vengono sottoposti ad una fase di decantazione in vasca Imhoff (vedere allegato n. 7), da dimensionare in funzione del volume e delle caratteristiche delle acque di scarico.



Art. 54 SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

È vietato lo scarico nella fognatura comunale mista o nera di acque di raffreddamento provenienti da insediamenti residenziali.

Per tali acque, occorre dar corso ad operazioni di ricircolo o trovare un recapito alternativo salvo deroga concessa dal Comune.

Per gli insediamenti esistenti il Comune giudicherà caso per caso.

Art. 55 DISPOSIZIONI TARIFFARIE A CARICO DEGLI INSEDIAMENTI CON ACQUE REFLUE DI TIPO DOMESTICO

Fino a diversa regolamentazione in materia, le tariffe a carico degli scarichi di acque reflue domestiche per i servizi di fognatura e depurazione vengono accertate e riscosse dall'Ente che gestisce il pubblico servizio di acquedotto sulla base dei quantitativi d'acqua approvvigionati e sulla base delle tariffe unitarie deliberate dal CIPE.

Quando una perdita nelle tubazioni di adduzione dell'acqua potabile a valle del contatore, accertata dal gestore del servizio acquedotto, da origine ad un consumo anormale il cittadino può richiedere all'ente gestore del servizio acquedotto, inviando la richiesta per conoscenza anche al Comune, il rimborso della maggiore tariffa pagata per il servizio di fognatura e depurazione sulla base del consumo medio pregresso esteso al periodo oggetto di richiesta di rimborso. La maggior tariffa pagata ed accertata dal gestore del servizio acquedotto, potrà essere rimborsata o scontata sulla fatturazione successiva.

Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rubinetti dimenticati aperti.

Qualora l'acqua prelevata dall'acquedotto venga destinata ad un consumo che non da origine a nessuno scarico (es. serre, vivai, campi di calcio ecc. ma non giardini privati) può essere richiesta la non applicazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione solo e soltanto se tale consumo è misurato con un contatore autonomo, non con un sub contatore.

Art. 56 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

Qualora l'insediamento che da origine a scarichi di acque reflue domestiche provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, sia di acque profonde che di acque superficiali, il Comune, direttamente o tramite la locale Azienda che gestisce l'acquedotto, provvederà alla sigillatura dell'apparecchio di misura dei prelevamenti d'acqua installato dal privato.

Il Comune tramite l'Ufficio preposto o l'Azienda che gestisce l'acquedotto effettuerà poi il relativo controllo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il titolare dell'approvvigionamento autonomo, ai sensi e per gli effetti della delibera della G.R. n. VII/3235 del 26/01/2001 e della delibera di G.R. n. VII/12194 del 21/02/2003, dovrà denunciare alla Provincia il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno.



Capitolo 5

DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI CONVOGLIANTI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 57 IMMISSIONE IN FOGNATURA COMUNALE MISTA O NERA – DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

Gli scarichi convoglianti acque reflue industriali da insediamenti produttivi possono trovare recapito od in corpi d'acqua superficiale od in fognatura comunale mista o nera nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione vigente, in materia di tutela delle acque, e del presente Regolamento. Gli insediamenti con scarichi convoglianti acque reflue industriali ubicati in zona servita da fognatura hanno l'obbligo di allacciarsi alla fognatura comunale mista o nera ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge regionale n. 62/85.

Chiunque intende allacciare alla fognatura comunale mista o nera tubazioni di scarico convoglianti acque reflue industriali deve fare richiesta di allacciamento alla fognatura medesima seguendo la procedura fissata all'art. 7.

Successivamente alla richiesta di allacciamento alla fognatura comunale mista o nera, il titolare dell'attività con acque reflue industriali deve inoltrare al Comune anche domanda di autorizzazione allo scarico. Non è consentito infatti dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato dal Comune (vedere artt. 8 e 58).

Il Comune può negare l'allacciamento alla fognatura comunale mista o nera di scarichi convoglianti acque reflue industriali allorquando la fognatura stessa non risulti idonea, anche su parere dell'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, a ricevere tali scarichi.

Art. 58 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA COMUNALE

L'autorizzazione allo scarico in fognatura comunale mista o nera di acque reflue industriali è subordinata a tutto quanto stabilito all'art. 8 del presente Regolamento ed in particolare alle seguenti condizioni:

- A) che le acque di scarico rispettino le prescrizioni tecniche ed i limiti di emissione stabiliti dal gestore servizio idrico integrato ed approvati dal gestore dell'impianto di depurazione terminale. In mancanza del provvedimento sopra menzionato le acque di scarico recapitate in fognatura comunale mista o nera devono rispettare i limiti di emissione fissati dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni nonché della tabella 3/A limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 (Cadmio, Cromo esavalente, Mercurio, Piombo, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati



(compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi forforati, Composti organici dello stagno).

- B) che l'utente partecipi agli oneri di gestione della rete di collettamento e dell'impianto di depurazione nei termini stabiliti dalla legge n. 153/81 e dalla legge regionale n. 25/81 oltre che dalla legge n. 36/94 e loro modificazioni ed integrazioni;
- C) che l'utente versi la somma fissata per l'istruttoria della pratica ed esplicitata all'art. 9.

La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura da parte dei titolari degli insediamenti con acque reflue industriali deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo comunale e deve essere indirizzata al Comune.

A corredo della domanda devono essere presentati i documenti elencati all'art. 8.

Art. 59 CAMERETTE DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Immediatamente a monte rispetto all'allacciamento alla condotta comunale lo scarico deve essere dotato di una cameretta con le caratteristiche riportate all'art. 13 (vedere allegato 2) all'interno della quale sia possibile, se il Comune lo ritiene necessario, installare un sistema di misurazione della portata scaricata in fognatura comunale mista o nera. La cameretta sarà ubicata all'interno della proprietà privata o, su richiesta del Comune, sul suolo pubblico. Tale cameretta dovrà essere accessibile al personale addetto al prelievo di campioni. In questa cameretta, ove sussistano i termini indicati all'art. 70, dovranno essere installati anche i sistemi di controllo in automatico degli scarichi.

Art. 60 SCARICHI DIRETTI IN CORPO D'ACQUA SUPERFICIALE

Nelle zone del territorio comunale che non risultano servite da fognature pubbliche, è consentito recapitare le acque reflue industriali nei corpi d'acqua superficiale.

Tali scarichi sono subordinati all'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia e sono soggetti alle norme stabilite dagli artt. 28 e 31 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.

Art. 61 SCARICHI DIRETTI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

È proibito immettere sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo scarichi di acque reflue industriali con le eccezioni previste dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni.



Art. 62 SCARICO DI ACQUE DI RAFFREDDAMENTO – ACQUE DI DILUIZIONE

È vietato lo scarico di acque di raffreddamento nella rete fognaria comunale. Per tali acque occorre o dar corso ad operazioni di ricircolo o trovare un recapito alternativo.

Per gli insediamenti esistenti il Comune giudicherà caso per caso con l'intendimento comunque di pervenire nel più breve tempo possibile al divieto di scarico nella fognatura comunale mista o nera.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Non è comunque consentito diluire, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal D.Lgs citato.

Il Comune, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio ovvero impiegate per la produzione di energia sia separata dallo scarico terminale.

Art. 63 SMALTIMENTO DI PARTICOLARI TIPI DI RIFIUTI

Il Comune, al fine di equalizzare ed uniformare le portate delle acque ammesse in fognatura comunale mista o nera, potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla realizzazione presso l'insediamento richiedente di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi.

Per gli scarichi saltuari il Comune potrà fissare sia il giorno che la fascia oraria di scarico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni, è fatta comunque salva la facoltà da parte del Comune di imporre limiti di accettabilità e regolamentazioni specifiche, caso per caso, in presenza di scarichi di sostanze pericolose e/o persistenti e/o bioaccumulabili, oppure di richiedere che lo smaltimento venga effettuato nel rispetto delle norme fissate dal D. Leg.vo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso in presenza di scarichi con sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni i limiti di emissione oltre alla concentrazione annovereranno anche una quantità.

Il Comune prescriverà quanto sopra illustrato, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale.



Art. 64 SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON CONTEMPLATI NELLA TABELLA DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Qualora risulti dalla domanda o venga accertato d'Ufficio che lo scarico dell'insediamento richiedente contiene sostanze inquinanti non contemplate dalla tabella dei limiti di emissione in fognatura stabiliti dal presente Regolamento o dalle tabelle di cui all'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni, il Comune, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, in sede di autorizzazione allo scarico fisserà limiti e prescrizioni per tali sostanze, con espressa riserva di verifiche periodiche.

Art. 65 SCARICHI CONTENENTI SOSTANZE RADIOATTIVE

Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali saranno osservate le disposizioni e le cautele stabilite dalla specifica normativa vigente.

Art. 66 SCARICO DI ACQUE PIOVANE

Nelle fognature comunali miste o nere saranno di norma accettate solo le acque di prima pioggia, le altre acque meteoriche possono essere scaricate nella fognatura bianca, in caso di fognature separate, oppure sul suolo od in corpi d'acqua superficiale. Sarà possibile derogare a tale norma generale solo nei casi documentati di impossibilità pratica o di separazione delle acque di prima pioggia o di recapito alternativo per le acque di pioggia.

La deroga non potrà essere concessa agli insediamenti di cui alla D.C.R. n. IV/1946 del 21/03/1990.

Art. 67 DISPOSIZIONI TARIFFARIE A CARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Fino a diversa regolamentazione in materia in attuazione dell'art. 14 della Legge n. 36/94, le tariffe a carico degli scarichi di acque reflue industriali per i servizi di raccolta, collettamento, depurazione e scarico, vengono accertate e riscosse dall'Ente che gestisce il pubblico servizio di fognatura.

Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali devono presentare al Comune la denuncia degli elementi necessari alla determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei liquami.

Nel caso in cui durante l'anno di riferimento, a seguito di controlli effettuati dall'ARPA, si riscontrino dei superamenti dei limiti tabellari imposti dal presente regolamento, la determinazione dei canoni di raccolta, collettamento, depurazione e scarico verranno calcolati in funzione del tempo e dei coefficienti unitari risultati superiori ai valori limite. Il parametro "tempo" è il periodo intercorrente tra l'avvenuto



riscontro del superamento dei parametri e il 31 dicembre dell'anno di riferimento, o fino al riscontro del rientro dei limiti accertati dall'ente di controllo.

La riscossione del canone per i servizi sopra elencati verrà effettuata dagli uffici comunali, con le modalità previste dalla legge vigente.

Art. 68 CONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni l'Autorità per il controllo degli scarichi recapitati nella rete fognaria comunale (Comune ed ARPA), è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. L'Autorità di controllo, come già evidenziato all'art. 62, può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e sue modificazioni ed integrazioni subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

Il soggetto incaricato del controllo (ARPA) è autorizzato inoltre ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Art. 69 PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

Qualora un insediamento provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico sia di acque profonde che superficiali, il Comune, direttamente o tramite la locale Azienda che gestisce l'acquedotto, provvederà alla sigillatura dell'apparecchio di misura dei prelievi d'acqua installato a cura del privato. Il Comune o l'Ente che gestisce l'acquedotto effettuerà poi il relativo controllo.

È fatto obbligo di denunciare all'Amministrazione Provinciale, entro il 31 gennaio di ogni anno, i quantitativi d'acqua annualmente prelevati con l'impianto autonomo in attuazione di quanto disposto dalla delibera della G.R. n. VII/3235 del 26/01/2001.

Art. 70 SCARICHI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

In relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, il Comune, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, potrà prescrivere agli insediamenti con scarico di acque reflue industriali l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Gli strumenti di controllo potranno riguardare sia il controllo qualitativo che quantitativo.

Le relative spese d'installazione e di gestione saranno a carico del titolare dello scarico.



Capitolo 6

DISPOSIZIONI TRANSITORIE - DISPOSIZIONI - PARTICOLARI - SANZIONI

Art. 71 VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE

Gli allacciamenti alla rete fognaria comunale, collegata con l'impianto di depurazione terminale, di insediamenti con scarico di acque reflue domestiche devono essere eseguiti senza l'interposizione né di fosse biologiche né di vasche Imhoff.

Gli allacciamenti fognari esistenti con interposte le strutture sopra citate dovranno essere adeguati alla presente normativa nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune.

Il Comune in attuazione di tale decisione, con pubblico provvedimento, imporrà la chiusura e la messa in sicurezza delle fosse biologiche e delle vasche Imhoff esistenti.

I privati, a loro spese, dovranno provvedere all'espurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla disinfezione dei manufatti, alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la rete fognaria comunale, previa realizzazione della cameretta di cui all'art. 13.

Al presente criterio generale si può derogare su autorizzazione del Comune solo nel caso in cui, per carenza delle strutture fognarie esistenti, risulti prudente eliminare dai liquami immessi nella rete fognaria comunale le sostanze solide sedimentabili. Deroga al criterio sopra esposto va applicata anche a tutti gli scarichi convoglianti acque reflue domestiche allacciati a reti fognarie comunali non ancora collegati all'impianto di depurazione terminale.

Una volta collegate all'impianto di depurazione terminale gli allacciamenti a tali reti fognarie devono sottostare, nei tempi stabiliti dal Comune, alla procedura sopra descritta di chiusura e messa in sicurezza delle fosse biologiche e delle vasche Imhoff. Il Comune ed i soggetti deputati al controllo avranno il diritto di ispezionare i manufatti verificandone l'efficienza, la regolare manutenzione o la completa disattivazione.

Art. 72 POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO DELL'ABITATO

Il Sindaco può emanare speciali ordinanze di cui al comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.00 e nello specifico:

- a) per la soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento alla fognatura comunale mista o nera, di pozzi o vasche o fosse biologiche che siano ritenuti pericolosi alla salute dei cittadini ed inquinanti per le acque potabili;
- b) per la rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, comprese la rimozione delle materie luride delle fogne già abbandonate o da abbandonarsi



in seguito all'allacciamento con la fognatura comunale (i pozzi neri, i pozzi perdenti, le fosse biologiche, ecc. messi fuori uso devono essere disinfettati come prescritto all'art. 71 e riempiti di terra o di altri materiali inerti);

- c) per la chiusura o la ricostruzione di canali o tubi di scarico delle acque;
- d) per obbligare il proprietario, il cui immobile manchi di acqua, di fornirsene in determinato tempo e di modificare i propri impianti sanitari adottando latrine con lavaggio a cacciata, sifoni e tubi aeratori;
- e) per obbligare il proprietario a non impedire al condominio o all'inquilino o al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori, di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete fognaria comunale;
- f) per l'esecuzione, solo nei casi suaccennati, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite.

Le ordinanze del Sindaco saranno immediatamente esecutorie. Relativamente alle ordinanze di cui alla lettera e), è fatta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria o degli arbitri di determinare successivamente l'indennità a norma di legge.

Art. 73 **PENALI**

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della rete fognaria comunale o che sia stata imposta dal Comune senza l'autorizzazione del Comune stesso; chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione secondo quanto nel seguito espresso ed impregiudicato il diritto da parte del Comune di revocare l'autorizzazione allo scarico.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, testo unico 3.3.34, n. 333, e dall'art. 17 della Legge sulla Pubblica Sicurezza T.U. (R.D. 18.6.31, n. 773), nonché della legge 24/11/1981 n. 689 come modificata dal D.Lgs 30/12/1999 n. 507 fatto salvo per il Comune il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

Art. 74 **SANZIONI**

Salve le sanzioni di cui all'articolo precedente e le sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/99 e dalla legge regionale 27 maggio 1985 n. 62 e loro modificazioni ed integrazioni, le inadempienze alle presenti disposizioni regolamentari comporteranno la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Prima di prendere le misure di cui al comma precedente il Comune contesterà le inadempienze alla parte interessata la quale, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni.



Art. 75 ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE DI NORME

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.

Sono pertanto abrogate le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto od incompatibili con il presente Regolamento.

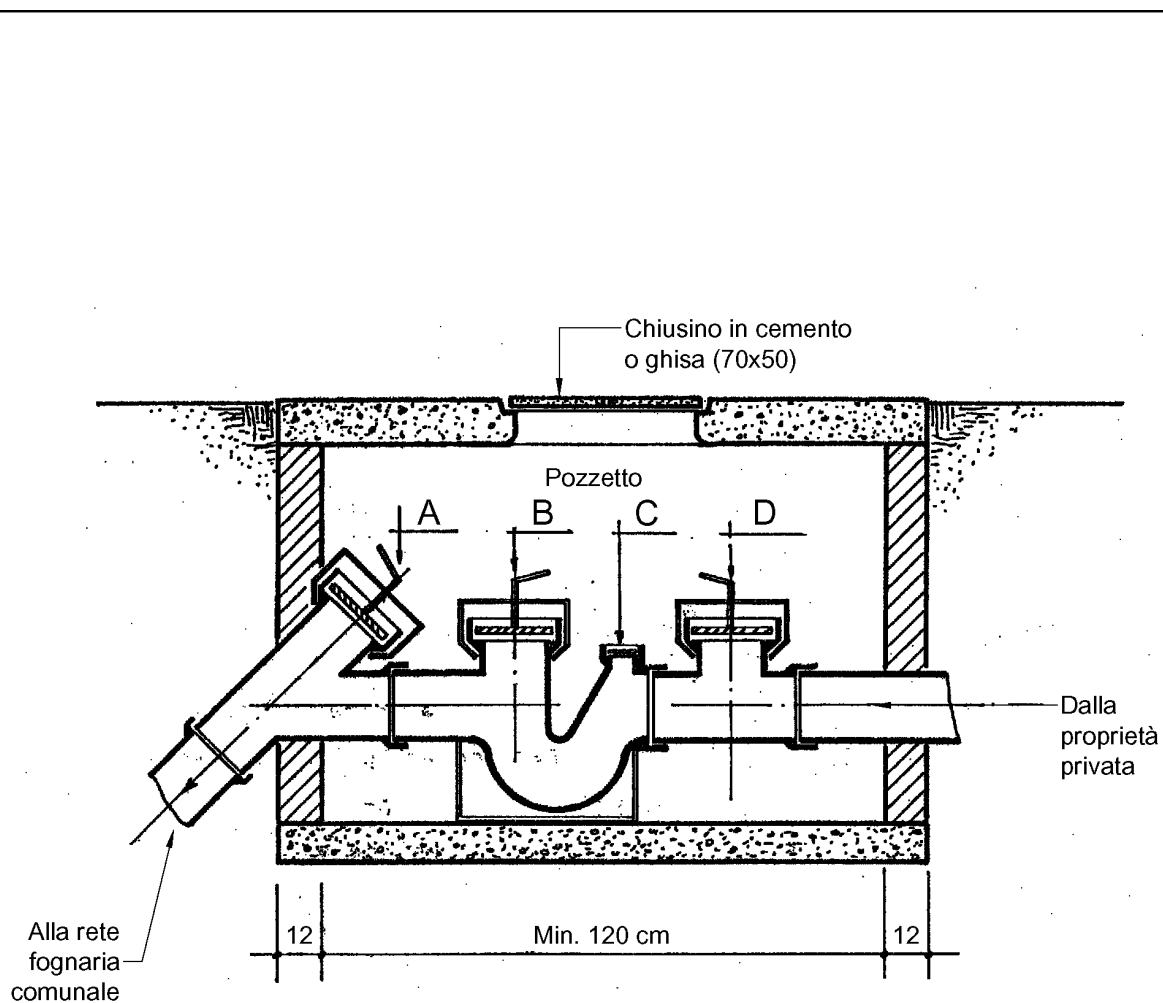
Per quanto non sia previsto nelle presenti disposizioni regolamentari, si osservano le norme del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nella legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 e sue modificazioni ed integrazioni.



ALLEGATI

Allegato - 1

CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DI UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

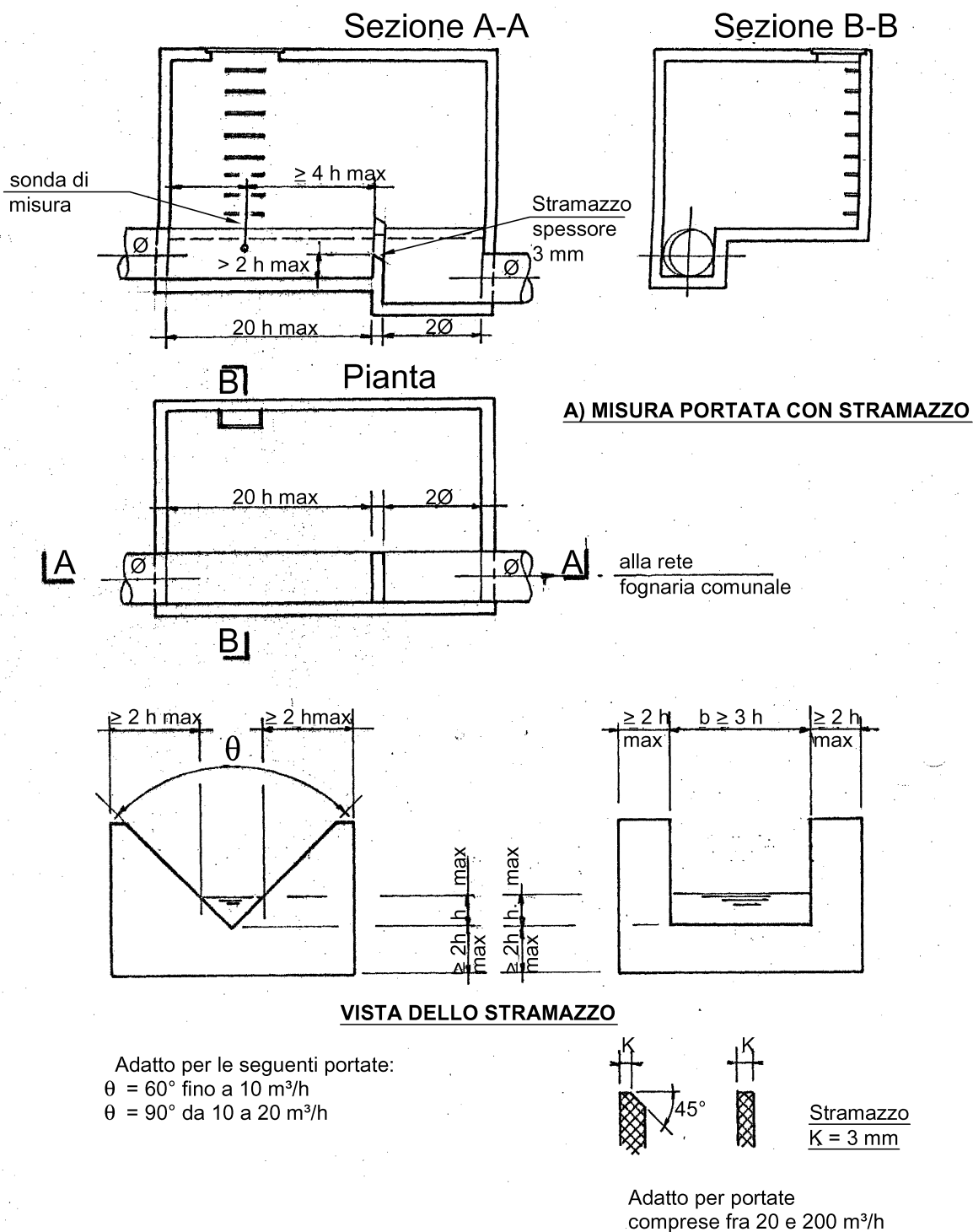


- A Ispezione del tronco in sede stradale
- B Sifone intercettatore e punto di campionamento
- C Predisposizione per il condotto della ventilazione secondaria
- D Ispezione del tronco nella proprietà privata



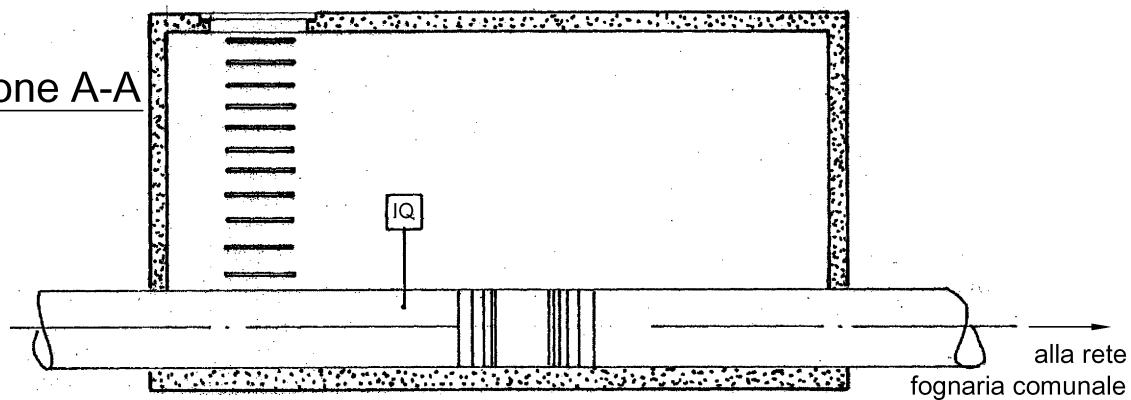
Allegato - 2

CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DI UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

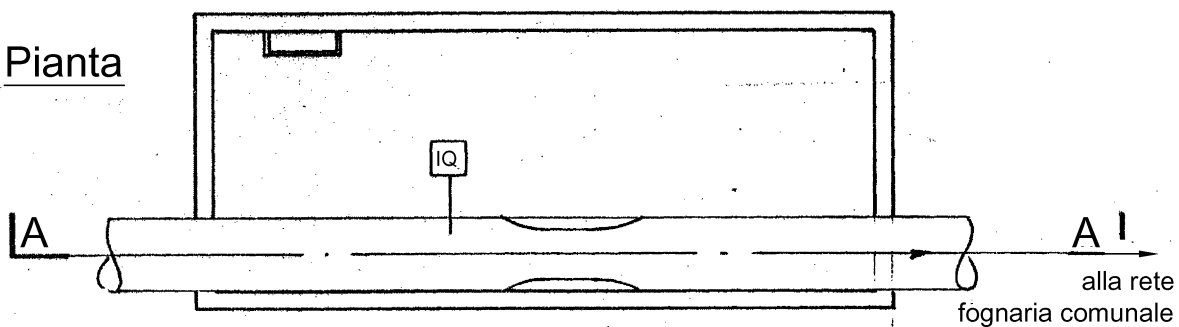


Allegato – 2 – (segue)

Sezione A-A



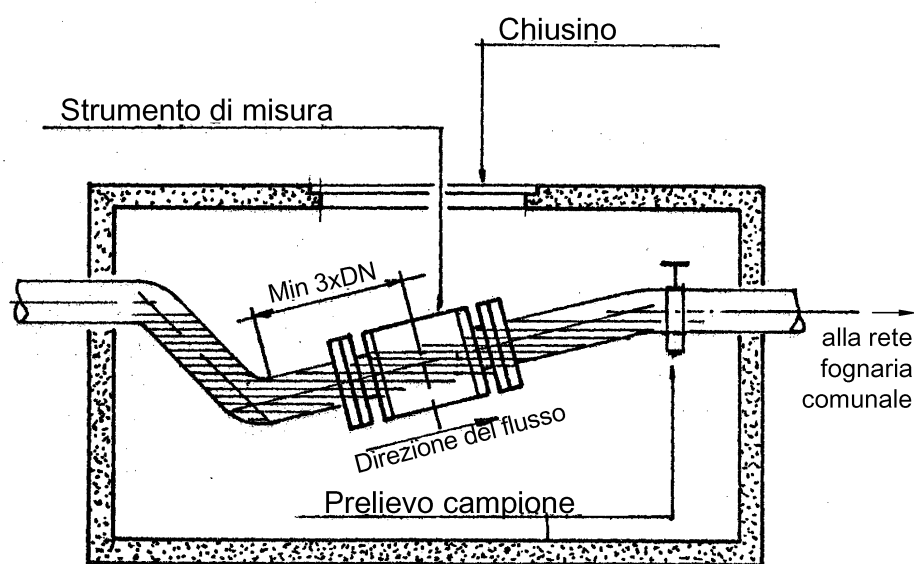
Pianta



ADATTO PER PORTATE SUPERIORI A 200 m³/h

PER L'INSTALLAZIONE DI UN MISURATORE DI PORTATA
DEL TIPO VENTURI È NECESSARIO CONSULTARE UNA
DITTA SPECIALIZZATA

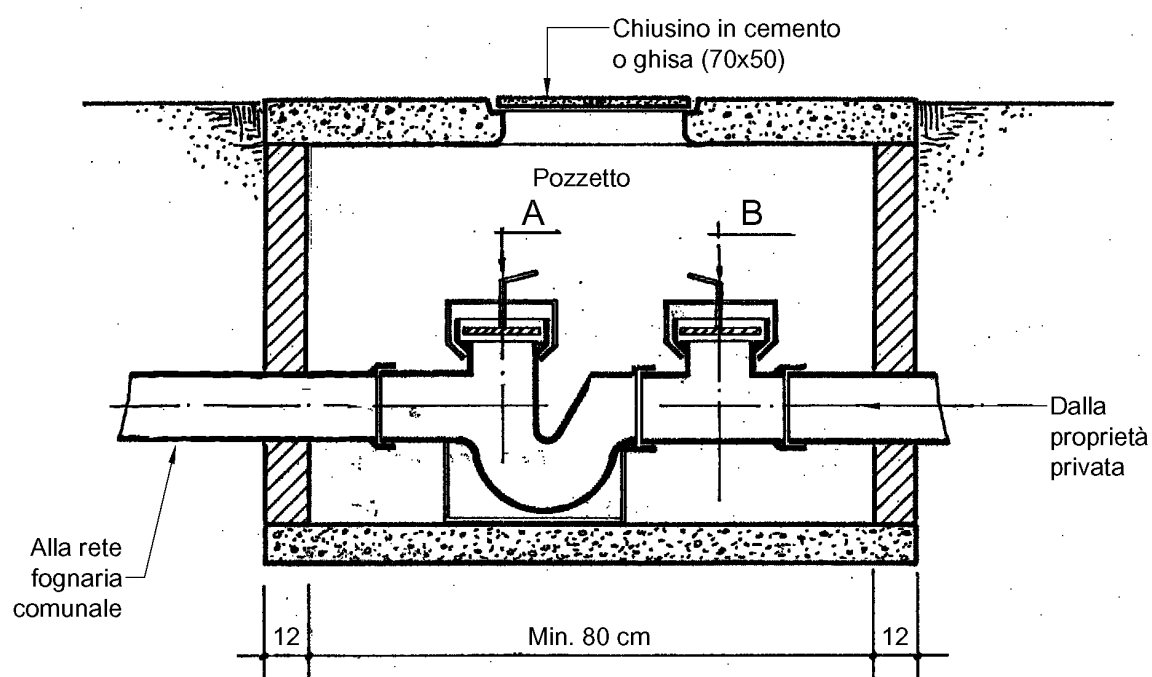
Allegato – 2 – (segue)



ADATTO PER PORTATE COMPRESSE FRA 0,5 E 10 m³/sec.

Allegato – 3

CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DI UNO SCARICO DI ACQUE BIANCHE/METEORICHE

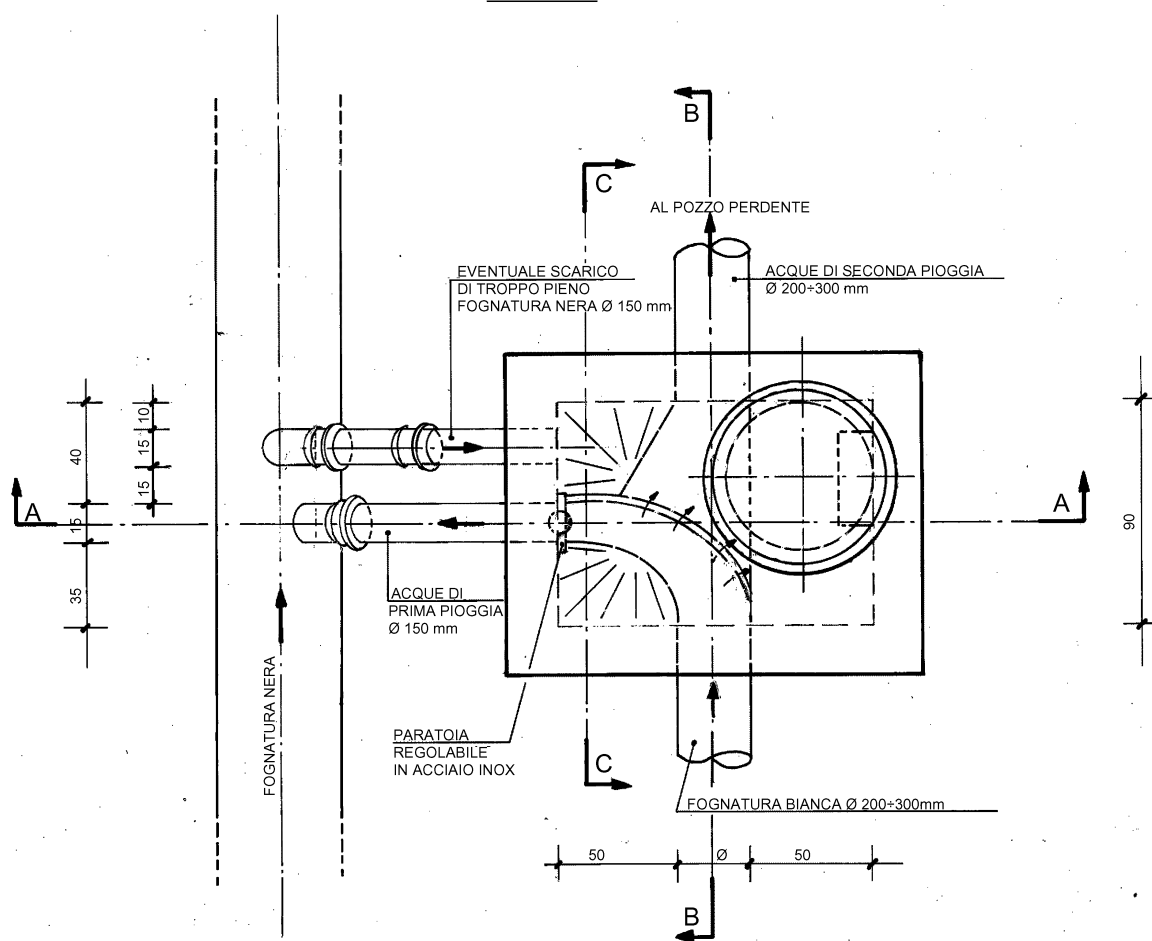


- A Sifone intercettatore e punto di campionamento
B Ispezione del tronco nella proprietà privata

Allegato – 4

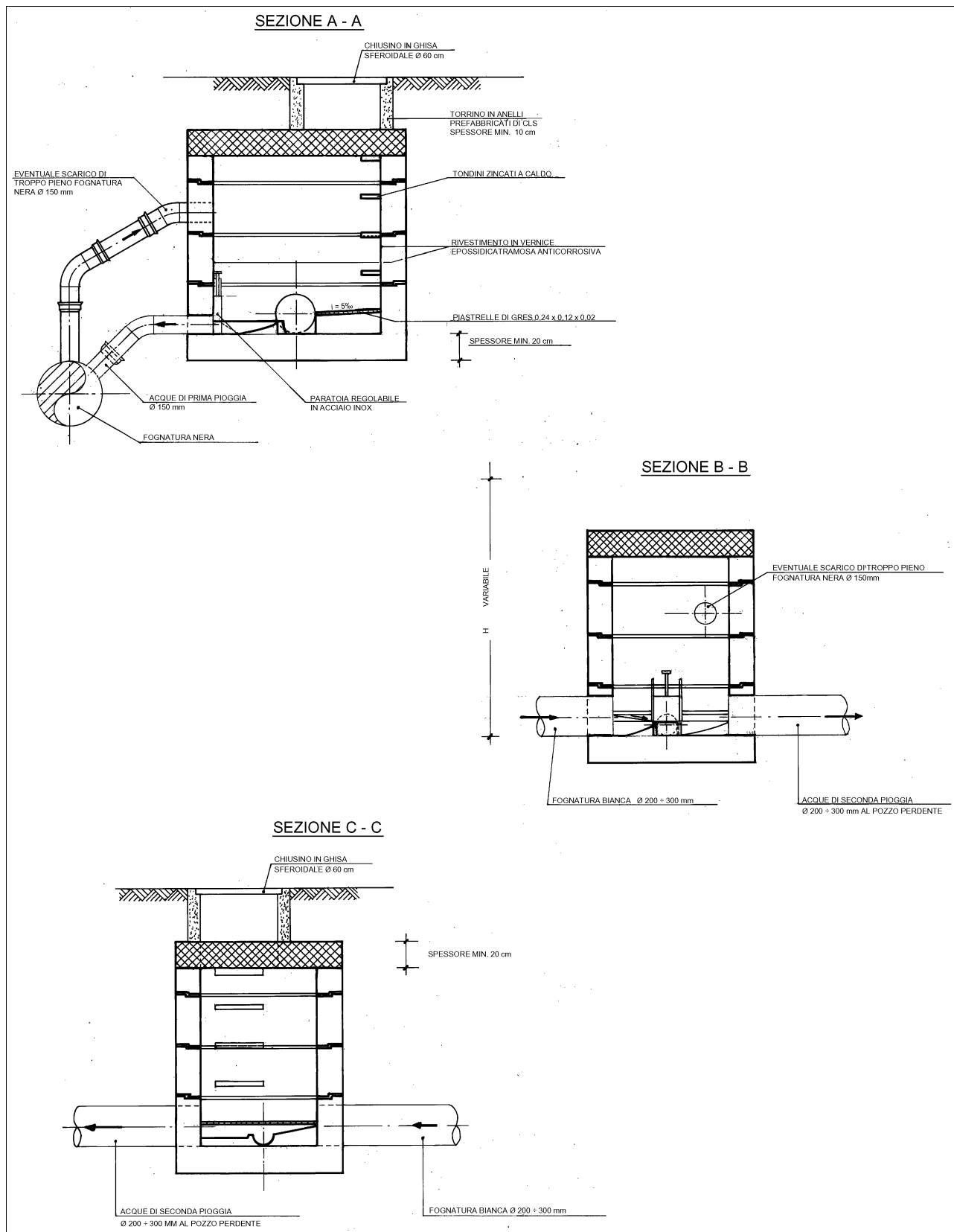
SFIORATORE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA • A – SENZA ACCUMULO

PIANTA



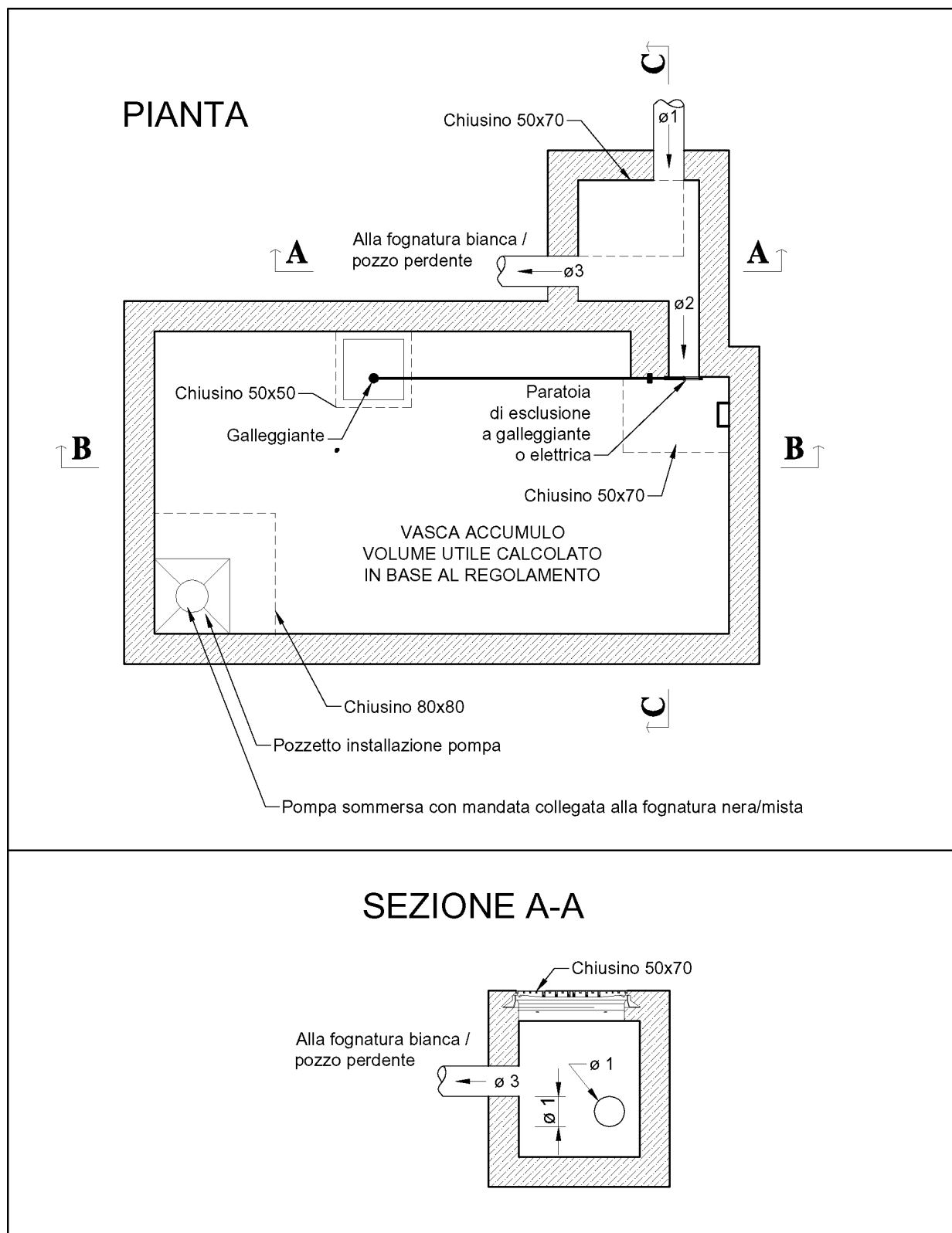


Allegato – 4 – (segue • A – senza accumulo)



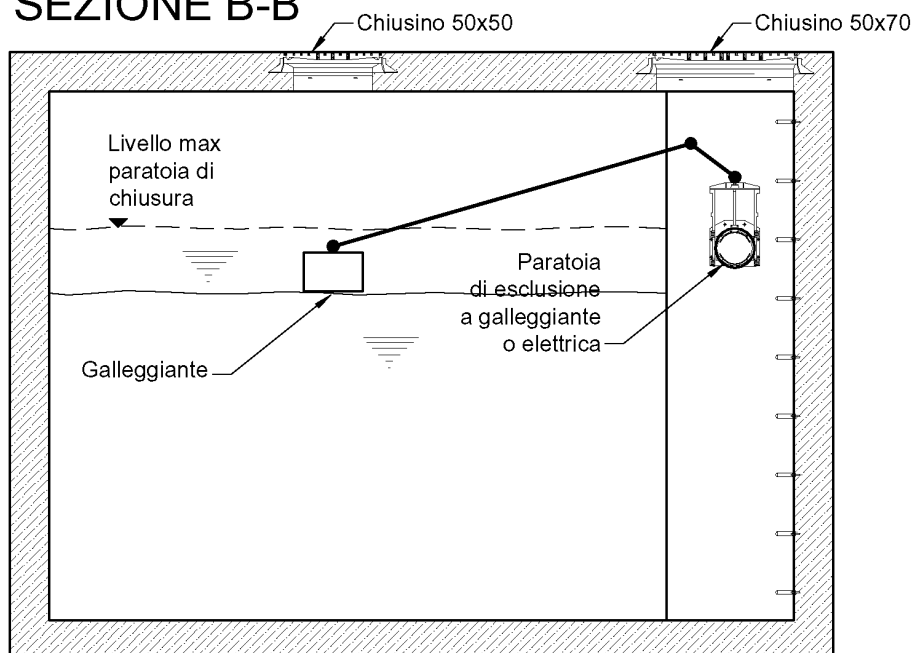


Allegato – 4 – (segue • B – con accumulo)

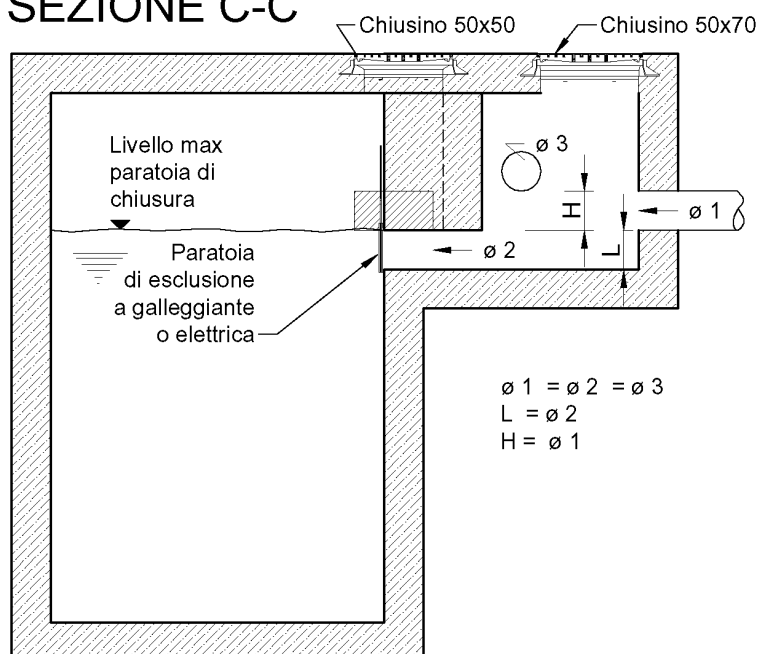


Allegato – 4 – (segue • B – con accumulo)

SEZIONE B-B



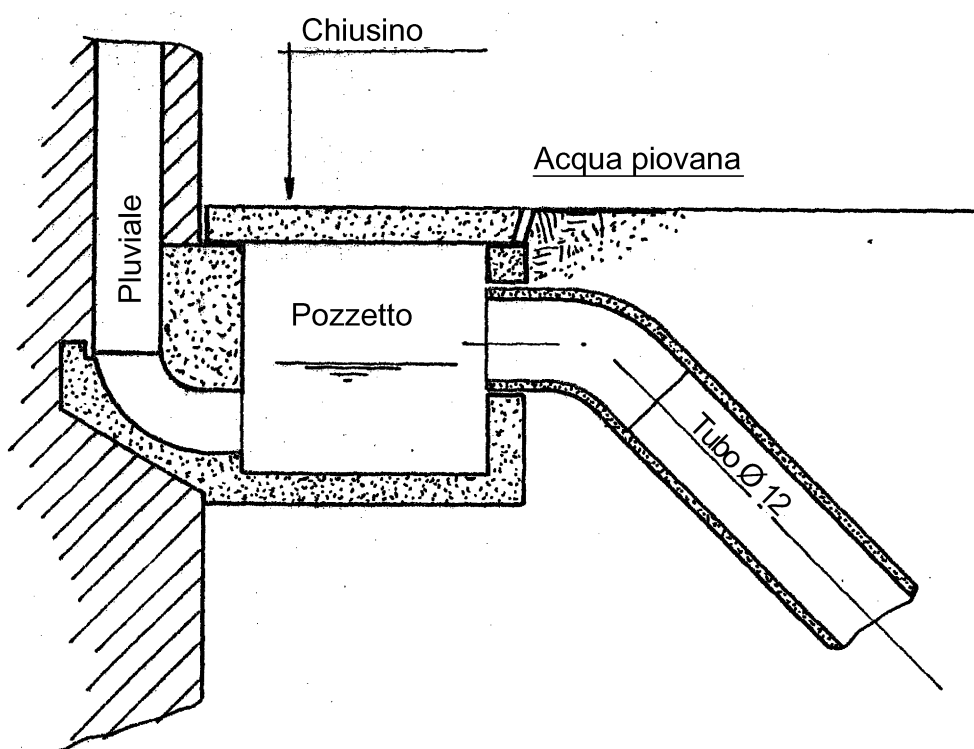
SEZIONE C-C





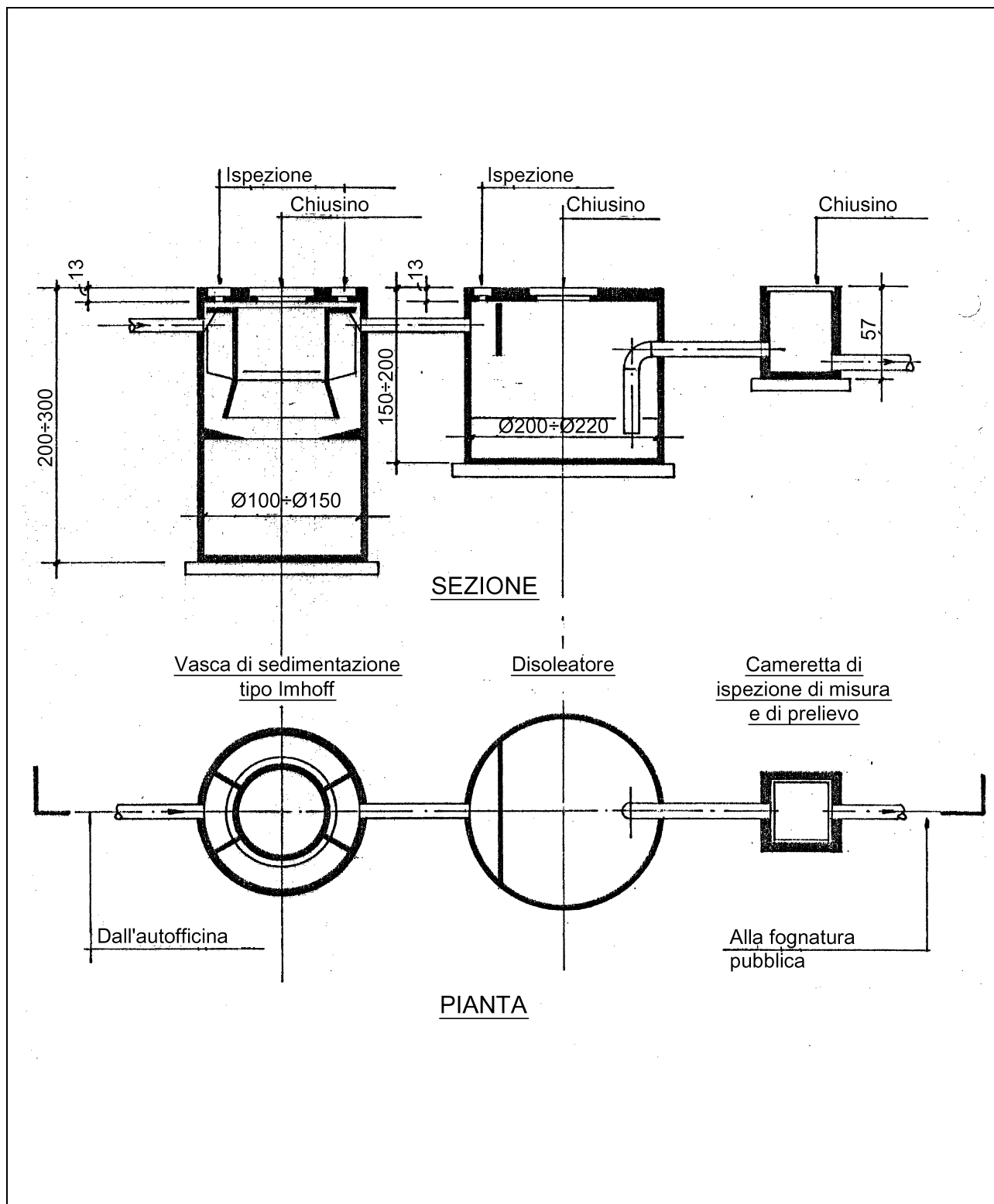
Allegato – 5

POZZETTO SIFONATO AL PIEDE DEI PLUVIALI



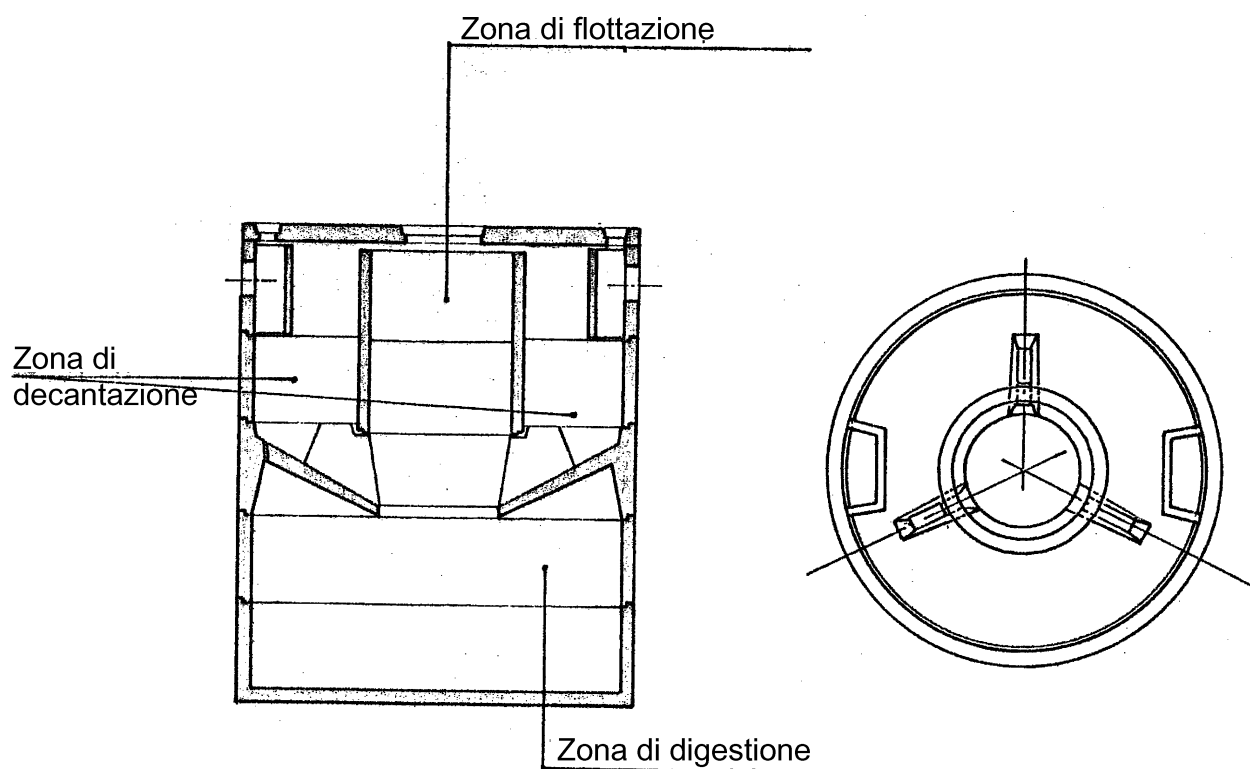
Allegato – 6

SCHEMA DI IMPIANTO PER AUTOFFICINA, ECC

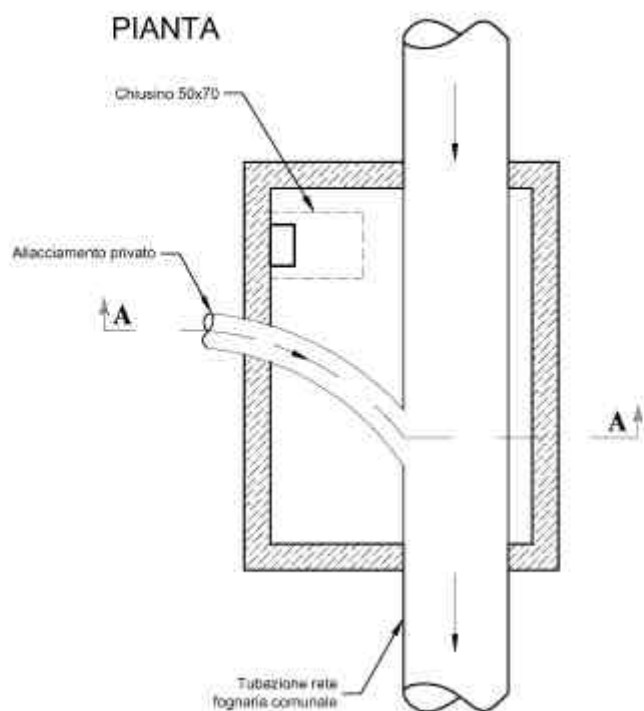


Allegato – 7

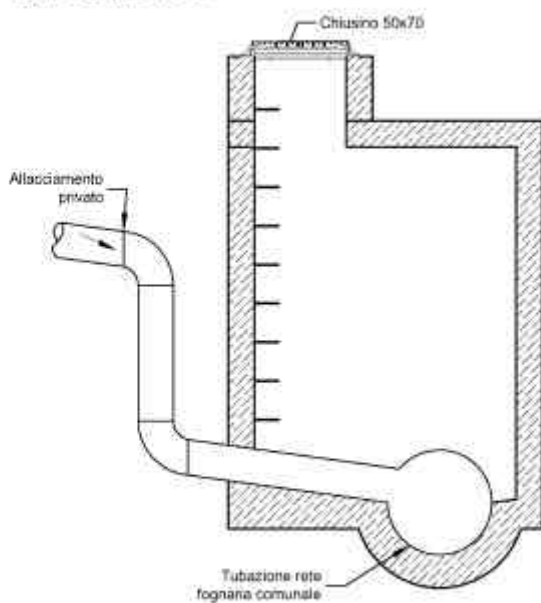
VASCA DI DECANTAZIONE TIPO IMHOFF



Allegato – 8

**ALLACCIAMENTO IN CAMERETTA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E/O INDUSTRIALI
NONCHÉ DI ACQUE METEORICHE E/O BIANCHE**

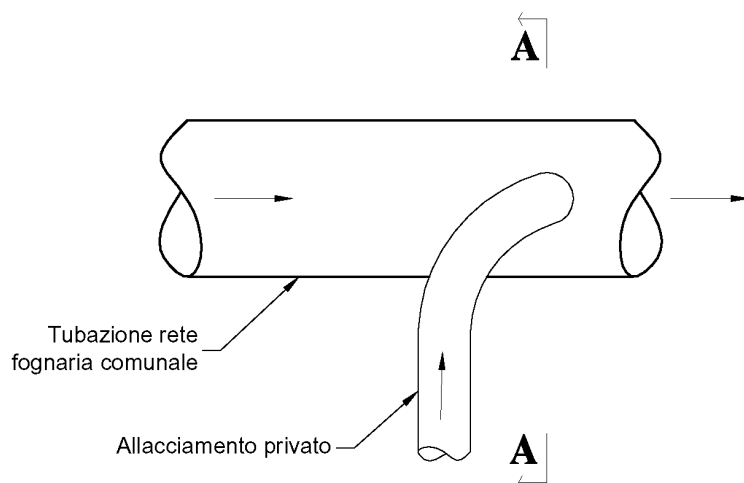
SEZIONE A-A



Allegato – 9

ALLACCIAMENTO DIRETTAMENTE SULLA TUBAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E/O INDUSTRIALI NONCHÉ DI ACQUE METEORICHE E/O BIANCHE

PIANTA



SEZIONE A-A

